

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1. Sentenza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Dipendenti laureati di ruolo - Passaggio dalla settima all'ottava qualifica - Potere della giunta di stabilire le modalità di espletamento del concorso riservato - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83).

(Cost., artt. 97 e 117)

Pag. 7

N. 2. Sentenza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Reati tributari - Infedele annotazione di somme in misura inferiore a quelle corrisposte effettivamente - C.d. pregiudiziale tributaria - Mancanza di giustificazione sostanziale o processuale - Irrazionale deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma).

(Cost., art. 112).

9

N. 3. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasporto - Responsabilità per fatto illecito - Conducente, committente e proprietario del veicolo - Presunta configurazione di una responsabilità oggettiva concorsuale - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121, nono comma, così come sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38).

(Cost., art. 3)

10

N. 4. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Reati militari - Diserzione continuata - Arresto in flagranza - Cattura obbligatoria - Erronea invocazione dell'applicabilità dell'art. 314 del c.p.m.p. - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.p.m.p., art. 314).

(Cost., artt. 3 e 13) Pag. 12

N. 5. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Reato di contrabbando - Confisca delle cose costituenti corpo del reato - Proprietario incolpevole e non imputabile di mancata vigilanza - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 42) 13

N. 6. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti enti locali - Riscatto degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di specializzazione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1016/1988) - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 36) 14

N. 7. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Genitori di militari deceduti per causa di servizio - Requisiti per la concessione della pensione privilegiata indiretta - Condizioni della inabilità a proficuo lavoro e delle disagiate condizioni economiche - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 293/1988) - Manifesta inammissibilità.

(T.U. pensioni civili e militari dello Stato r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 123, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135; legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, sesto comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 83).

(Cost., artt. 2 e 3) 15

N. 8. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Agevolazioni a favore degli alloggi costruiti dalle società di mutuo soccorso, cooperative edilizie e loro consorzi, e dagli I.A.C.P. - Mancata estensione a favore degli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da altri enti pubblici o enti nazionali - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 19/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 60, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 47)

17

N. 9. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Dipendenti - Trasformazione nel nuovo Ente ferrovie dello Stato - Privatizzazione del rapporto d'impiego - sottrazione al giudice amministrativo delle controversie di lavoro - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 268/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 3)

Pag. 18

N. 10. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - Criteri di determinazione - Diversità delle aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 431/1987; ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, nono, tredicesimo e quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

Previdenza e assistenza - Contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - Criteri di determinazione - Contributo non inferiore a L. 648.000 annue e a L. 324.000 - Omessa previsione della prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente ottavo comma - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 431/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, decimo comma).

(Cost., art. 3)

19

N. 11. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Armi giocattolo prive del tappo rosso - Divieto di detenzione - Presunta indeterminatazza dei destinatari della norma e della condotta vietata - Richiamo alle sentenze nn. 171/1986 e 70/1965 - Manifesta infondatezza.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma).

(Cost., art. 25, secondo comma)

20

N. 12. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Costruzione abusiva - Donazione della stessa - Successiva sanatoria - Preclusione dell'effetto estintivo del reato nei confronti dell'autore-donante a seguito dell'avvenuta oblazione da parte del donatario - Ingiustificato trattamento di favore per gli abusivi usufruenti della sanatoria ma non cedenti la proprietà, ed altre situazioni di abusivismo cui è esteso il beneficio per l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Non irrazionalità della scelta del legislatore - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38; d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, art. 6, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68).

(Cost., art. 3)

22

N. 13. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Trattamento sanzionatorio penale dell'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza in assenza di concessione governativa - Posizione più sfavorevole rispetto all'esercizio di impianti radiotelevisivi di portata locale - Questione già decisa (sentenza n. 237/1984) e dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91/1986, 35 e 166 del 1987, 282, 1025 del 1988 e con sentenza n. 1030/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 marzo 1975, n. 156, art. 195, primo comma, n. 2, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103).

(Cost., art. 3)

24

N. 14. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Aborto - Minore di anni diciotto - Autorizzazione del giudice tutelare - Possibilità di procedere anche senza la consultazione dei genitori - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 109/1981) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 30)

Pag. 26

N. 15. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Sicilia - Elettorato passivo nelle consultazioni comunali - Ineleggibilità di soggetti dipendenti da enti, istituti o aziende, sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 45/1977) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

27

N. 16. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Assemblea regionale - Elezione dei componenti - Cause di ineleggibilità - Amministratori di enti vigilati o sovvenzionati dalla regione - Necessità della cessazione di ogni funzione almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalle precedenti elezioni regionali - Richiamo alla sentenza n. 127/1988 - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 10, primo comma, n. 4, e ultimo comma).

(Cost., art. 51).

29

N. 17. Ordinanza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Equo canone - Criteri di determinazione - Eccessiva compressione del diritto di proprietà - Analoga questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 1048/1988) e inammissibile (ordinanza n. 1084/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12 e 14).

(Cost., artt. 41 e 42)

31

N. 18. Sentenza 9-18 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Responsabilità civile per colpa grave - Azioni di risarcimento del danno nei confronti dello Stato e di rivalsa sul giudice - Risoluzione dell'Assemblea generale dell'O.N.U. sull'immunità personale del magistrato - Pretesa lesione dell'indipendenza e imparzialità del giudice nonché delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117).

(Cost., artt. 10, 101, 104 e 108).

Magistrati - Responsabilità civile - Membri del collegio giudicante diversi dal relatore - Diverso grado di responsabilità - Omessa previsione - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, secondo comma, 2 e 16, nonché dell'art. 131 del c.p.c., come modificato dall'art. 16 della stessa legge).

(Cost., artt. 3 e 28).

Magistrati - Responsabilità civile - Membri laici delle commissioni tributarie - Responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave - Esclusione della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 7, terzo comma, e 8, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25 e intero titolo quarto della Costituzione stessa).

Magistrati - Responsabilità civile - Pretori onorari - Responsabilità non solo per dolo ma anche per colpa grave - Trattamento differenziato rispetto ai giudici popolari e ai giudici conciliatori - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 3).

Magistrati - Responsabilità civile - Organi giudiziari collegiali - Cittadini estranei alla magistratura che concorrono alla formazione dell'organo - Responsabilità limitata ai soli casi di dolo e colpa grave - Esclusione per l'ipotesi di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 101, 104 e 108).

Magistrati - Responsabilità civile - Organi giudiziari collegiali - Verbalizzazione delle deliberazioni - Menzione del dissenso, eventualmente espresso da alcuno dei componenti, sulle questioni decise - Deroga al segreto della camera di consiglio - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16).

(Cost., artt. 3, 101 e 104).

Magistrati - Responsabilità civile - Organi giudiziari collegiali - Processo verbale - Compilazione obbligatoria in relazione ad ogni deliberazione del collegio - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, primo e secondo comma).

(Cost., art. 97)

Pag. 33

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1989)

N. 1. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 30 settembre 1988.

Elezioni - Elezioni al consiglio regionale della Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte d'appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).

(Cost., art. 3)

Pag. 53

N. 2. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 30 settembre 1988.

Elezioni - Elezioni al consiglio regionale della Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte d'appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).

(Cost., art. 3)

55

N. 3. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 30 settembre 1988.

Elezioni - Elezioni al consiglio regionale della Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte d'appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).

(Cost., art. 3)

56

- N. 4. Ordinanza del pretore di Cosenza del 13 aprile 1988.
- Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Violazione degli obblighi - Contravvenzione - Previsto arresto anche fuori dei casi di flagranza - Illegittima limitazione del diritto alla libertà personale.
(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8).
(Cost., art. 13) Pag. 58
- N. 5. Ordinanza del pretore di Novi Ligure del 21 maggio 1988.
- Lavoro - Assunzione obbligatoria degli invalidi civili - Aliquota di assunzioni imposta alle aziende private - Non inclusione in tale aliquota di quei dipendenti divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro con un grado di invalidità inferiore al 60%, percentuale questa, prevista dalla legge per la loro occupazione obbligatoria.
(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, terzo comma).
(Cost., artt. 3, 4 e 41) 59
- N. 6. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Sondrio del 30 luglio 1988.
- Imposte in genere - Irpef - Determinazione sintetica del reddito complessivo netto (mediante indici e coefficienti presuntivi di maggior reddito), quando lo stesso, in seguito all'accertamento analitico, risulti fondatamente inferiore a quello attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi - Violazione del principio di uguaglianza e della capacità contributiva per l'utilizzazione di indici e coefficienti rigidi, senza distinzione di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, come correlato da normativa del d.m. 21 luglio 1983, artt. 2 e 3).
(Cost., artt. 3 e 53) 61
- N. 7. Ordinanza del tribunale di Firenze del 2 novembre 1988.
- Procedimento civile: decreto ingiuntivo - Divieto di notifica all'estero - Contrasto con gli obblighi di liberalizzazione degli scambi commerciali nella C.E.E.
(Cod. prov. civ., art. 633, ultimo comma).
(Cost., art. 10) 62
- N. 8. Ordinanza del pretore di Trapani del 18 marzo 1988.
- Regione Sicilia - Gestione delle esattorie delle li.d.d. - Passaggio della titolarità alla società di gestioni esattoriali in Sicilia (So.Ge.Si.) - Conferma del personale in servizio risultante iscritto, al 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali nella qualifica rivestita a quella data.
(Legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, art. 6, primo e terzo comma, in relazione al d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 140).
(Cost., artt. 3 e 117; art. 17, lett. f), dello statuto regione Sicilia) 63
- N. 9. Ordinanza del tribunale di Forlì del 28 ottobre 1988.
- Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.
(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).
(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) 67
- N. 11. Ordinanza della Corte dei conti del 21 ottobre 1987.
- Pensioni civili e militari - Diritto della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico ad un aumento del servizio effettivo fino a cinque anni ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per il trattamento di quiescenza - Mancata previsione di detto diritto anche per il dipendente maschile dimissionario coniugato o con prole a carico.
(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 42, terzo comma).
(Cost., artt. 3, 29, 31, 37 e 51) 68

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

Sentenza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Dipendenti laureati di ruolo - Passaggio dalla settima all'ottava qualifica - Potere della giunta di stabilire le modalità di espletamento del concorso riservato - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83).

(Cost., artt. 97 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale n. 83 del 1988 riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: «Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988, depositato in cancelleria il 23 agosto 1988 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato la legge n. 83 del 1988 della Regione Abruzzo, riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 28 luglio 1988, concernente la «Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della VII qualifica».

A giudizio del ricorrente la norma censurata, nella parte in cui dispone il passaggio alla ottava qualifica, anche in soprannumero, del personale di ruolo regionale inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a cinque anni, interferisce con l'articolo 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, nonché con la normativa di cui all'accordo nazionale recepito con legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97, e per tale via contrasta rispettivamente con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

Inoltre, in quanto attribuisce alla Giunta il potere di stabilire le modalità di espletamento del concorso, la legge denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 121 Cost., che riserva al Consiglio regionale le potestà legislative e regolamentari.

2. — La Regione Abruzzo si è costituita con atto depositato presso la Cancelleria della Corte il 19 settembre 1988 e pertanto fuori termine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83, la quale dispone il passaggio, anche in soprannumero, all'ottava qualifica del personale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso di diploma di laurea e di una anzianità di servizio in tale qualifica non inferiore a cinque anni, mediante un concorso riservato a tale personale.

In relazione al primo parametro invocato dal ricorrente, cioè il principio di buon andamento dell'amministrazione, non si potrebbe prospettare l'inammissibilità del ricorso in quanto afferente al merito delle scelte operate dalla Regione. La valutazione di merito non è introdotta come autonomo motivo di impugnativa, bensì come criterio di una valutazione di illegittimità costituzionale condizionata dalla dimostrazione della «irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, Cost.» (cfr. Corte cost. n. 10 del 1980).

Nella specie la ragionevolezza è esclusa dal rilievo che, mentre, da un lato, si tiene fermo l'organico relativamente ai posti assegnati all'ottava qualifica, lasciando arguire che l'attuale dotazione è adeguata alle esigenze oggettive di funzionamento degli uffici, dall'altro si prevede il trasferimento per concorso all'ottava qualifica, in soprannumero e senza limiti, di impiegati di settima, determinando così una esuberanza di personale rispetto alle necessità funzionali, con conseguente sottoutilizzazione delle capacità degli appartenenti alla qualifica. Inoltre la delusione delle aspettative di carriera dei prestatori di lavoro esclusi dal concorso riservato contrasta col principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, pregiudicando, anche sotto questo profilo, il buon andamento dell'amministrazione.

2. — Un secondo motivo di incostituzionalità è individuato dal ricorrente nella violazione del principio della vacanza organica sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987, recepito nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97, il quale dispone che il reclutamento del personale regionale mediante pubblico concorso «ha luogo nel limite dei posti disponibili», cioè vacanti. Tale violazione mette la legge impugnata in contrasto con gli artt. 1 e 10, terzo comma, della legge n. 93 del 1983, e quindi con l'art. 117 Cost., posto che nella specie non si ravvisa nessuna delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consentono alla legge regionale di modificare o integrare il contenuto degli accordi sindacali al fine di adeguarlo «alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici della Regione e alle disponibilità del bilancio regionale» (cfr. sent. n. 217 del 1987).

3. — Il terzo motivo, addotto dal ricorrente in riferimento all'art. 121 Cost., resta assorbito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83 («Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della settima qualifica»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 2

Sentenza 9-18 gennaio 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Procedimento penale - Reati tributari - Infedele annotazione di somme in misura inferiore a quelle corrisposte effettivamente - C.d. pregiudiziale tributaria - Mancanza di giustificazione sostanziale o processuale - Irrazionale deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Illegittimità costituzionale.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma).****(Cost., art. 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 3 lett. d) dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Orlandi Alberto ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 7 marzo 1988, il G.I. presso il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per contrasto con l'art. 112 Cost., nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo, anche nel caso indicato dalla lett. d) terzo comma dello stesso art. 56.

Il giudice *a quo* presso il quale pende appunto un procedimento relativo al delitto punito dall'art. 56 terzo comma lett. d) (per un caso di annotazione nei certificati di cui all'art. 3 dello stesso decreto di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati) ha osservato che, in base alla sentenza n. 89 del 1982 della Corte Costituzionale, la c.d. pregiudiziale tributaria in tanto è giustificabile in quanto l'accertamento del reato o la pena relativa dipendano dall'accertamento del tributo evaso.

Nell'ipotesi prevista dalla lett. d) dell'art. 56, terzo comma che punisce «chiunque, nei certificati di cui all'art. 3, indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte», la sussistenza del delitto e la misura della pena sono del tutto indipendenti dall'entità del tributo evaso, perché il reato è consumato mediante l'infedele annotazione sul certificato previsto dall'art. 3, e la prova di tutti gli elementi costitutivi è acquisibile in modo assolutamente indipendente da ogni accertamento tributario.

Il divieto di procedere, stabilito dall'art. 56, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, finirebbe altrimenti per integrare un'ingiustificata deroga all'obbligatorietà dell'azione penale invece stabilita dall'art. 112 Cost.

CONSIDERATO, IN DIRITTO

Dal combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del terzo comma lett. d) dello stesso articolo si ricava che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazione nei certificati di cui al precedente art. 3 di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati.

Ma l'esistenza e l'accertamento di simile delitto, che si consuma con la falsa indicazione, è del tutto indipendente dall'entità del tributo evaso, così come ne prescinde la pena per esso prevista. Talché, come già ritenuto da questa Corte nelle ipotesi considerate dalla sentenza n. 89 del 1982, il divieto di procedere fino a quando l'accertamento dell'imposta non sia divenuto definitivo, privo come è di qualsiasi giustificazione sostanziale o processuale, integra una deroga irrazionale al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale consacrato nell'art. 112 della Costituzione.

Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui si riferisce anche alla precedente lettera *d*) del comma terzo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0015

N. 3

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasporto - Responsabilità per fatto illecito - Conducente, committente e proprietario del veicolo - Presunta configurazione di una responsabilità oggettiva concorsuale - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121, nono comma, così come sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38) (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, co. nono, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto dalla s.n.c. SMAL-BO contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Viso l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 15 dicembre 1987, il Pretore di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, co. nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il Pretore, il citato comma nono dell'articolo impugnato configurerebbe «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale», mentre nel sistema la responsabilità per fatto altrui è limitata all'ambito del vincolo di solidarietà (vedi art.li 3, 5 e 6 della l. n. 689 del 1981), in guisa che il pagamento del dovuto da parte di taluno dei coobbligati (come nella specie) estingue l'intera obbligazione nei confronti di tutti;

che nella specie, invece, sia il proprietario che il conducente del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente, dovrebbero — secondo l'ordinanza — rispondere ciascuno nella stessa misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri;

che, ciò precisato, sembra al giudice irragionevole il divieto di accertamento delle singole responsabilità quando, a norma della citata legge n. 689 del 1981, la responsabilità dei concorrenti nel fatto illecito dev'essere sempre provata, e anche per violazioni più gravi;

che una siffatta situazione determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato fra le due identiche posizioni con conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la sollevata questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che il giudice *a quo* non ha tenuto conto che il vincolo di solidarietà esisteva soltanto nel comma settimo dell'art. 12 della proposta di legge n. 299, d'iniziativa parlamentare, presentata alla Camera il 10 luglio 1979, il quale effettivamente recitava: «Sono responsabili in solido con il conducente il proprietario del veicolo, nonché il committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo»;

che, però, a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, il testo definitivo della legge approvata è stato significativamente mutato in quello attualmente impugnato, dove vengono sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario del veicolo ed eventualmente del committente, sì da doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi obblighi di comportamento che si sostanziano — specie per il proprietario del veicolo — in un dovere di vigilanza, quando sia escluso il concorso;

che, perciò, i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli), sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 15 dicembre 1987 e con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 4

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Militari - Reati militari - Diserzione continuata - Arresto in flagranza - Cattura obbligatoria - Erronea invocazione dell'applicabilità dell'art. 314 del c.p.m.p. - Irrilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.M.P., art. 314).****(Cost., artt. 3 e 13).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice penale militare di pace, promosso con l'ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Giuliani Antonio, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 26 gennaio 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

che la questione veniva sollevata in sede di riesame dell'ordine di cattura emesso il 23 dicembre 1987, à sensi dell'art. 314 c.p.m.p., dal Procuratore militare della Repubblica presso lo stesso Tribunale, nei confronti di un imputato del delitto di diserzione continuata, à sensi dell'art. 148 n. 2 c.p.m.p. e 81, secondo comma, cod.pen.;

che, peraltro, l'imputato — arrestato in flagranza di reato l'11 gennaio 1988 — era stato posto in libertà provvisoria il 18 successivo;

che, secondo l'ordinanza, la diversità di trattamento che si verifica fra il militare sottoposto alla giurisdizione militare (esposto alla cattura facoltativa per ogni reato non colposo che comporti una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione), e quello sottoposto alla giurisdizione ordinaria nei casi di connessione (cattura facoltativa solo per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni), viola l'art. 3 Costituzione, ma anche l'art. 13 nella parte in cui esprime il principio di *favor libertatis*;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'inammissibilità della questione per irrilevanza o, comunque, di infondatezza;

Considerato che, essendo stato l'imputato arrestato nella flagranza del reato, la sua cattura era obbligatoria ex art. 308 c.p.m.p., poco rilevando che il P.M. avesse erroneamente invocato nell'ordine di cattura l'art. 314 c.p.m.p., giacché il Tribunale avrebbe dovuto comunque avere riguardo alla sostanza della situazione giuridica nella quale l'imputato versava, e non a quella artificiosa che veniva a crearsi per l'erronea procedura instaurata; in guisa che la legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire in causa per l'erronea procedura instaurata; in guisa che la legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire in causa per la sua erronea utilizzazione, e non per la sua compatibilità costituzionale nella specie irrilevante;

che, d'altra parte, il riferimento all'art. 3 Costituzione viene fondato sull'ipotesi di una connessione che trasferisca il procedimento alla giurisdizione ordinaria: ipotesi la quale nemmeno sussiste nella specie, essendo il procedimento pacificamente di competenza del Giudice militare;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 26 gennaio 1988 e con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0017

N. 5

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Reato di contrabbando - Confisca delle cose costituenti corpo del reato - Proprietario incolpevole e non imputabile di mancata vigilanza - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301 della l. 23 gennaio 73, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 88 dalla Corte d'Appello di Salerno nel procedimento penale a carico di Vamvakas Emmanoil ed altri, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe, ha richiesto a questa Corte di decidere se l'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non esclude la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando o delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto nella ipotesi in cui nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere attribuito al proprietario, al di fuori del caso in cui non sia imputabile difetto di vigilanza da parte dello stesso ovvero vi sia illegittima sottrazione della merce da parte di terzi, violi gli artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione;

Considerato che, da un lato, non è dato scorgere quale ulteriore ipotesi tipica, al di là dei casi considerati con le sentenze nn. 229 del 1974 e 259 del 1976, la Corte d'Appello intenda indicare come caso di esclusione dalla confisca; che, d'altro lato, difetta nell'ordinanza una qualsiasi motivazione plausibile della rilevanza della questione proposta, trattandosi nella specie (come si legge nello stesso provvedimento di rinessione) di cose appartenenti ad imputato già condannato in primo grado per contrabbando ed evasione I.V.A., per il quale la Corte d'Appello non indica alcun elemento diretto a coonestare un suo convincimento circa l'estraneità dell'imputato ai fatti di causa; che, invece, il giudice *a quo* si limita a riferire le tesi dell'imputato, senza prendere alcuna posizione al riguardo, per modo che l'influenza di una pronunzia di questa Corte sul procedimento *a quo* si palesa allo stato irrilevante;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, promossa dalla Corte d'Appello di Salerno con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0018

N. 6

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti enti locali - Riscatto degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di specializzazione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1016/1988) - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma primo, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Orberti Iole contro il Ministero del Tesoro - Direzione generale degli Istituti di Previdenza - iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 (R.O. n. 251 del 1988) la Corte dei conti sul ricorso proposto da Orberti Iole contro il Ministero del tesoro - Direzione generale Istituti di previdenza (C.P.D.E.L.), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto non prevede l'ammissibilità a riscatto degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di specializzazione, sempreché il titolo conseguito sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto;

che ad avviso del giudice *a quo* «l'art.69 non prevede in alcun modo il riscatto dei corsi di specializzazione, oltre a quello degli anni dei corsi di laurea». Infatti «i corsi equiparati possono essere riscattati in quanto il titolo consegua alla frequenza ed al superamento di un corso superiore in disciplina per la quale la laurea non è prevista e che quindi sostituisca questa, o anche in quei casi nei quali, per certe discipline in alcune università, esisteva un corso di laurea e in altri corsi di minore durata, ma che davano comunque titolo al rilascio di un diploma di studi superiori»;

Considerato che la Corte con sent. n. 1016 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte dei conti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 69 primo comma del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), già dichiarata illegittima, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0019

N. 7

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Genitori di militari deceduti per causa di servizio - Requisiti per la concessione della pensione privilegiata indiretta - Condizioni della inabilità a proficuo lavoro e delle disagiate condizioni economiche - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 293/1988) - Manifesta inammissibilità.

(T.U. pensioni civili e militari dello Stato r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 123, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135; legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, sesto comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 83).
(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni

ordinarie a carico dello Stato); dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e 73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso proposto da: Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, «nelle parti in cui nei riguardi dei genitori dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto al trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei requisiti di inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche da parte dei genitori medesimi, con riferimento, per quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli articoli 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo 1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non prevedono»;

che nel relativo giudizio è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione, che si incentra sulla legittimità costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilità a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988 — sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in esame —, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti «frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro discrezionalità, sfuggono al sindacato di questa Corte»;

che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: BERZELLINO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 8^o

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Agevolazioni a favore degli alloggi costruiti dalle società di mutuo soccorso, cooperative edilizie e loro consorzi, e dagli I.A.C.P. - Mancata estensione a favore degli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da altri enti pubblici o enti nazionali - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 19/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 47).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e art. 32, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 (R.O. 302 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nonché dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non si prevede la estensione del trattamento fiscale di favore da essi previsto anche agli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da Enti pubblici o Enti nazionali a tale precipuo scopo costituiti;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 19 del 1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione, né risultano offerti profili diversi;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0021

N. 9

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Dipendenti - Trasformazione nel nuovo Ente ferrovie dello Stato - Privatizzazione del rapporto d'impiego - sottrazione al giudice amministrativo delle controversie di lavoro - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 268/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23).

(Cost., artt. 25, primo comma, e. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della l. 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal T.A.R. della Toscana nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta il 20 giugno 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro Ente Ferrovie dello Stato ed altro, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), che attribuisce le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie), in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 268 del 1987 ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 l. 17 maggio 1985 n. 210 (allora sollevata anche sotto altri profili e parametri);

che pertanto, non sussistendo validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata dal T.A.R. Toscana;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente «Ferrovie dello Stato»), sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0022

N. 10

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - Criteri di determinazione - Diversità delle aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 431/1987; ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, nono, tredicesimo e quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

Previdenza e assistenza - Contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - Criteri di determinazione - Contributo non inferiore a L. 648.000 annue e a L. 324.000 - Omessa previsione della prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente ottavo comma - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 431/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, decimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 dal Pretore di Lodi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Dragoni G. Paola ed altri e l'I.N.P.S. e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 (pervenuta il 5 luglio 1988) dal pretore di Lodi, nei procedimenti civili riuniti vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 8, 9, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, nonché l'obbligo di contribuzione fisso annua per i liberi professionisti ed equiparati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa all'art. 31, n. 10 citata legge, già dichiarata incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8 (cit. sent. n. 431 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Lodi con l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0023

N. 11

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Armi giocattolo prive del tappo rosso - Divieto di detenzione - Presunta indeterminazione dei destinatari della norma e della condotta vietata - Richiamo alle sentenze nn. 171/1986 e 70/1965 - Manifesta infondatezza.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma).

(Cost., art. 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dal Pretore di Castelnuovo né Monti nel procedimento penale a carico di Montipò Giampietro, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Castelnuovo nè Monti, con ordinanza emessa il 23 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in quanto, nel rivolgersi a soggetti diversi dai fabbricanti di armi-giocattolo, non descrive i comportamenti che costituiscono illecito penale e così viola il principio di tassatività della norma penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre individuato, nella disposizione impugnata, la presenza di due precetti: l'uno, rivolto ai fabbricanti di giocattoli, costituito dal divieto di fabbricare giocattoli riproducenti armi aventi determinate caratteristiche specificamente indicate nella medesima disposizione (utilizzazione di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa alla persona, ovvero mancanza di un visibile tappo rosso incorporato nella canna che ne occluda totalmente o parzialmente l'estremità); l'altro, rivolto a «chiunque», costituito dal divieto di detenere o, comunque, utilizzare giocattoli riproducenti armi aventi le medesime caratteristiche;

che tale interpretazione sui destinatari della norma in esame è stata accolta anche dalla sent. n. 171 del 1986 di questa Corte, la quale, fra l'altro, ha evidenziato come dal testo della disposizione appaia chiaramente quali siano i comportamenti vietati ai soggetti diversi dai fabbricanti (acquistare, vendere, detenere, portare fuori dell'abitazione, usare armi-giocattolo con le caratteristiche indicate);

che la successiva giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite (sent. 26 giugno 1987, Stasi) ha confermato che la condotta vietata consiste nel detenere, nel portare fuori della propria abitazione e comunque nell'utilizzare un'arma-giocattolo avente le precitate caratteristiche;

che, pertanto, le fattispecie previste dalla norma impugnata risultano precisamente individuate e l'interpretazione che di esse il diritto vivente offre non dà luogo a dubbi di sorta; sì che la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata (cfr. sent. n. 7 del 1965);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata dal Pretore di Castelnuovo nè Monti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 12

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Costruzione abusiva - Donazione della stessa - Successiva sanatoria - Preclusione dell'effetto estintivo del reato nei confronti dell'autore-donante a seguito dell'avvenuta oblazione da parte del donatario - Ingiustificato trattamento di favore per gli abusivi usufruenti della sanatoria ma non cedenti la proprietà, ed altre situazioni di abusivismo cui è esteso il beneficio per l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Non irrazionalità della scelta del legislatore - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38; d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, art. 6, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68), (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Grienti Carmelina ed altro, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68), nella parte in cui non prevedono che l'autore dell'abusò edilizio, che non sia più proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte del donatario;

che, in particolare, il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato: *a)* sotto il profilo d'una irrazionale diversità di trattamento fra l'ipotesi dell'autore dell'abusò edilizio che abbia donato (o abbia, comunque, ceduto) l'immobile a terzi, il quale non può godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte del donatario (o, comunque, del cessionario) e l'ipotesi del comproprietario che (in base alla norma introdotta dall'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68) può invece godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte di uno dei comproprietari; *b)* sotto il profilo d'una irrazionale disparità di trattamento fra il soggetto che abbia realizzato un immobile abusivo e l'abbia poi ceduto ad altri ed il soggetto che, nella stessa epoca, abbia realizzato un immobile, in violazione della medesima normativa,

senza tuttavia cederne la proprietà, avendo così la possibilità, a differenza del primo, di beneficiare dell'estinzione del reato; c) sotto il profilo d'una irrazionale disparità di trattamento fra chi abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima del conseguimento della sanatoria e chi l'abbia donato dopo, perché solo il primo potrebbe godere della riduzione dell'ammontare dell'oblazione prevista per l'ipotesi di opera abusiva eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato, per quanto concerne il profilo riportato *sub a)* — asserita disparità di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto l'immobile e comproprietario dello stesso — che il differente trattamento non appare manifestamente irrazionale e, comunque, non viola il principio di uguaglianza trattandosi di situazioni diverse, in quanto non sono identici il caso dei comproprietari attuali, per i quali soltanto il legislatore ha eccezionalmente ritenuto d'estendere l'estinzione del reato (a seguito del pagamento dell'oblazione effettuato anche da chi eventualmente non sia stato partecipante nel reato stesso) ed il caso di chi attualmente non è più proprietario e che quindi si varrebbe di un'estinzione del reato a seguito del pagamento effettuato da un terzo che è l'unico titolare del bene e, di regola, non partecipa nel reato medesimo;

che, per quanto concerne il profilo *sub b)* — asserita disparità di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto l'immobile ed autore del medesimo illecito che non l'abbia ceduto, il quale soltanto potrebbe beneficiare dell'estinzione del reato — tale profilo è palesemente infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto l'immobile ha sempre la possibilità di chiedere il condono e di versare l'importo dell'oblazione, beneficiando in tal modo dell'estinzione del reato;

che, per quanto concerne il profilo *sub c)* — asserita disparità di trattamento a seconda che l'autore dell'illecito abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima o dopo il conseguimento della sanatoria, potendosi solo nel primo caso applicare le riduzioni previste dalla legge — anche questo profilo è manifestamente infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria non perde certamente il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare dell'oblazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata dal Pretore di Avola con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 13

Ordinanza 9^o/18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Trattamento sanzionatorio penale dell'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza in assenza di concessione governativa - Posizione più sfavorevole rispetto all'esercizio di impianti radiotelevisivi di portata locale - Questione già decisa (sentenza n. 237/1984) e dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91/1986, 35 e 166 del 1987, 282, 1025 del 1988 e con sentenza n. 1030/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 marzo 1975, n. 156, art. 195, primo comma, n. 2, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAIA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1988 dal Pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento penale a carico di Malizia Nazario ed altri, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Sannicandro Garganico ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggetta a concessione ed a sanzione penale in mancanza di essa, l'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 dello stesso T.U., con ciò dettando un regime più sfavorevole rispetto a quello vigente, a seguito della sentenza n. 202 del 1976, per gli impianti radiotelevisivi di portata non eccedente l'ambito locale, nonostante che questi offendano in maggior misura il principio del monopolio statale dei mezzi di telecomunicazione di cui all'art. 1 stesso d.P.R.;

che il giudice *a quo*, pur consapevole che tale questione è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 237 del 1984, sostiene che sarebbe nel frattempo mutato il presupposto dell'anomalia e transitorietà della disciplina degli impianti radiotelevisivi su cui tale decisione essenzialmente si basava per desumere l'inidoneità di questa a fungere da metro di legittimità della regola generale sulla necessità di concessione o autorizzazione per l'installazione e l'esercizio

degli impianti di telecomunicazione: e ciò sia perchè la giurisprudenza ha ritenuto non punibile l'esercizio di tali impianti pur in mancanza di autorizzazione; sia perchè il legislatore, col d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10; ha autorizzato *ope legis* l'esercizio di tali impianti — anche se eccedenti l'ambito locale — e, non provvedendo all'emanazione della prevista legge generale sul sistema radiotelevisivo, ha indotto l'interprete a ritenere che la legittimazione così concessa abbia assunto carattere definitivo;

che, conseguentemente, il regime di libertà in assenza di autorizzazione o concessione, per il fatto di investire la parte quantitativamente e qualitativamente più rilevante degli impianti radioelettrici di telecomunicazione, dovrebbe essere ormai considerato la regola, e quindi dovrebbe essere ritenuto irragionevolmente discriminatorio quello vigente per gli apparecchi di debole potenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, alla stregua della sentenza n. 237 del 1984;

Considerato che la questione in esame è stata dichiarata manifestamente infondata — alla stregua della sentenza dianzi citata — con numerose ordinanze (nn. 23, 77, 294 del 1985; 91 del 1986; 35 e 166 del 1987; 282 e 1025 del 1988) e, da ultimo, con la sentenza n. 1030 del 1988;

che con quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 d.P.R. cit. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione;

che, quanto al preteso carattere definitivo della disciplina concernente gli impianti radiotelevisivi contenuta nella citata legge n. 10 del 1985, questa Corte, con la recente sentenza n. 826 del 1988, ha ritenuto che essa possa «trovare una base giustificativa» «nella sua provvisorietà»: e ciò, pur avvertendo che, se la nuova legge sul sistema radiotelevisivo ivi preannunciata «dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata — tenuto conto che è in vigore già da oltre tre anni — non potrebbe più considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo: sicchè questa Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze»;

che conseguentemente, non potendo dirsi ancora mutato il presupposto da cui muoveva la citata decisione n. 237 del 1984, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sannicandro Garganico con ordinanza in data 5 febbraio 1988 (r.o. 330/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 14

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Aborto - Minore di anni diciotto - Autorizzazione del giudice tutelare - Possibilità di procedere anche senza la consultazione dei genitori - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 109/1981) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 30).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 («Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal Giudice tutelare presso la Pretura di La Spezia nel procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti della minore Castaldi Amalia, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 26 novembre 1987 (r.o. n. 372/88) il Pretore di La Spezia, in funzione di giudice tutelare, investito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 e concernente l'interruzione della gravidanza da parte di minore degli anni diciotto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della predetta norma in riferimento agli artt. 24 e 30 Cost.;

che la disposizione impugnata, nella parte in cui consente al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori — là dove sussistano «seri motivi», non solo che «impediscono», ma che anche semplicemente «sconsigliano» la consultazione di quest'ultimi — si porrebbe in contrasto con l'art. 30, secondo comma, Cost. che permette l'attribuzione della patria potestà a persone diverse dai genitori solo nei casi di incapacità degli stessi, e non già in presenza di generici e non meglio precisati «seri motivi»; suscettibili delle più discordanti valutazioni proprio per l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro;

che, ad avviso del giudice remittente, incidendosi così, su un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito, lo si priverebbe peraltro della tutela prevista dall'art. 24 Cost.;

che non si è costituita la parte, nè ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che con sentenza n. 109 del 1981, di cui il giudice *a quo* non tiene conto, questa Corte ha già ritenuto infondata la questione, in riferimento all'art. 30 Cost., e ciò sul presupposto che la norma impugnata non esclude affatto la consultazione del genitore, ma ne rimette l'opportunità al prudente apprezzamento del giudice tutelare, in conformità all'intento «nettamente perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente, l'aborto clandestino»;

che tale presupposto rende manifestamente infondata la medesima questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost.;

che non vengono altresì prospettate argomentazioni nuove né risulta che siano sopravvenute circostanze diverse, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio precedente orientamento, onde la questione va dichiarata manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i parametri invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 («Norme per la tutela speciale delle maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 30 Cost., dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0027

N. 15

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Sicilia - Elettorato passivo nelle consultazioni comunali - Ineleggibilità di soggetti dipendenti da enti, istituti o aziende, sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 45/1977) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7 del d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Aloisi Tommaso e Guida Silvestro ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26^a aprile 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Rasennà Barbara e Coco Giuseppe ed altro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Scaccianove Sebastiano ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988;

4) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Sinatra Salvatore ed altro, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con le ordinanze in oggetto il Tribunale di Trapani e di Catania hanno denunciato l'art. 5, nn. 3 e 7, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, le cui previsioni di ineleggibilità sarebbero in contrasto:

a) con il principio di uguaglianza in quanto determinano una situazione di disparità di nei confronti degli altri cittadini italiani, cui nella materia si applica la più favorevole normativa della legge statale 23 aprile 1981 n. 184;

b) con l'art. 51, I co., Cost., dal momento che esse rappresentano una limitazione particolare per i cittadini residenti in Sicilia, non giustificata da specifiche esigenze locali;

Considerato che palesemente errato è il riferimento, contenuto nelle sole ordinanze 402, 403, 404/88, anche al n. 7 della norma denunciata, che riguarda categorie in nessuna delle quali rientrano i soggetti interessati nei procedimenti *a quibus*;

che tali soggetti — dipendente comunale (ord. n. 393/88) e dipendenti di USL site nel territorio del Comune (ordd. nn. 402, 403 e 404/88) — vanno tutti ricompresi nelle categorie riguardate dal n. 3 della norma medesima, cui pertanto va limitato il presente giudizio di legittimità costituzionale;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte che qui interessa;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 45 del 1977.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 16

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Assemblea regionale - Elezione dei componenti - Cause di ineleggibilità - Amministratori di enti vigilati o sovvenzionati dalla regione - Necessità della cessazione di ogni funzione almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalle precedenti elezioni regionali - Richiamo alla sentenza n. 127/1988 - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 10, primo comma, n. 4, e ultimo comma).

(Cost., art. 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJÀ;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. primo, n. 4 e ult. co., e successive modificazioni della legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana), in relazione all'art. 3, co. primo, n. 1, l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 88 dalla Corte d'Appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Parrino Antonino e Magro Francesco ed altri, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Parrino Antonino, Magro Francesco e La Loggia Giuseppe;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza 24 giugno 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma l. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29, e successive modificazioni, con riferimento all'art. 51, primo co., della Costituzione;

che l'ordinanza premetteva la vigenza, nei confronti degli amministratori di Enti pubblici, soggetti per legge a vigilanza o tutela della Regione Sicilia (come appunto è l'E.A.S. di cui si discute in causa), della norma di cui all'articolo impugnato, così come modificato dall'art. 1 della l. reg. sic. 13 luglio 1972 n. 33, dall'art. 5 l. reg. sic. 29 dicembre 1975 n. 87, e dall'art. 33 l. reg. sic. 6 gennaio 1981 n. 6, in guisa che gli amministratori di tali Enti che, eletti all'Assemblea regionale siciliana, non si fossero dimessi, cessando dalle loro funzioni, almeno 90 giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, dovevano essere considerati ineleggibili e, come tali, decaduti dalla carica;

che, però, rilevava l'ordinanza l'esistenza di un diverso principio, affermato dalla sentenza n. 171 del 14 giugno 1984 di questa Corte, secondo cui il combinato disposto dei citati commi dell'articolo ora impugnato doveva ritenersi illegittimo per quanto si riferisce agli amministratori di Enti ospitalieri, dovendosi convertire l'ineleggibilità in incompatibilità;

che tale sentenza, tuttavia, non avendo travolto anche tutte le altre possibili ipotesi di ineleggibilità previste dallo stesso n. 4 del primo comma dell'articolo impugnato, non compete al giudice ordinario estendere la portata di quella pronunzia ad ipotesi diverse da quella contemplata nella sentenza della Corte, pur ricorrendo la stessa *ratio*;

che, pertanto, riteneva l'ordinanza di dover rimettere a questa Corte sia il giudizio concernente la detta estensibilità sia, in ipotesi, quello concernente le esigenze di eventuali situazioni locali che giustifichino nella regione Sicilia l'adozione di norme particolari nella materia *de qua*;

che si costituivano davanti a questa Corte tanto l'appellante Antonio Parrino, rappresentato e difeso dal prof. avv. Silvio De Fina unitamente all'avv. Francesco Tinaglia, quanto l'appellato Francesco Magro, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Silvestri, nonché l'intervenuto Giuseppe La Loggia, rappresentato e difeso dal prof. avv. Pietro Virga e dal prof. avv. Pietrangelo Jaricci;

che la difesa del Parrino e quella dell'intervenuto, sostenendo le ragioni dell'ordinanza di rimessione, chiedevano che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate per un necessario adeguamento sia alla citata sentenza n. 171 del 14 giugno 1984 di questa Corte sia alla legislazione statale e alla stessa più recente legislazione regionale, che, per gli enti pubblici controllati, hanno tramutato in cause di incompatibilità talune cause precedentemente considerate d'ineleggibilità;

che, anzi, sosteneva in via principale l'intervenuto che non sarebbe stato nemmeno necessario sollevare la questione, essendo la fattispecie in esame già ricompresa nella declaratoria d'illegittimità di cui alla predetta sentenza;

che osservava, per contro, l'appellato come per gli enti «dipendenti» non ci sarebbe stata alcuna conversione delle cause d'ineleggibilità in cause d'incompatibilità, e che l'EAS tale appunto doveva essere considerata, e non semplicemente sottoposta a controllo della Regione, e che, ad ogni modo, doveva nella specie valere soprattutto l'ultimo comma dell'art. 10 impugnato, attesa la particolare situazione in cui versa la Regione Sicilia;

Considerato che effettivamente anche la legge statale (art. 2 n. 11 l. 23 aprile 1981 n. 154), come la stessa attuale legge regionale (art. 9 n. 11 l. reg. sic. 26 giugno 1986 n. 31), considerano cause d'ineleggibilità alla carica di consigliere degli enti autonomi territoriali «gli amministratori di enti pubblici «dipendenti» dagli enti stessi;

che, però, da una parte, per le dette leggi sarebbero, comunque, sufficienti a rimuovere la causa le dimissioni dell'amministratore prima che la candidatura venga proposta, mentre nella specie la norma impugnata esige le dimissioni e l'effettiva cessazione addirittura novanta giorni prima della scadenza del mandato da cui l'ineleggibilità trae origine;

che, d'altra parte, non sembra nemmeno che, come sostenuto, l'EAS possa essere ritenuta ente pubblico «dipendente» dalla Regione, che anzi, proprio l'art. 20 della l. 14 settembre 1979 n. 212 definisce semplici «controlli» le attività di vigilanza espletate dalla Regione sull'amministrazione dell'EAS, che sembra avere piuttosto la figura di un Ente economico di servizi;

che tutto ciò porterebbe a ritenere astrattamente fondata la sollevata questione, se non fosse che in concreto occorre tenere conto di quanto osservava, soltanto lo scorso anno, la sent. n. 127 di questa Corte che, riferendosi tanto agli amministratori dell'EAS quanto a quelli degli altri enti di cui alla citata legge n. 212 del 1979, scriveva che «Lo stesso Commissario dello Stato riconosce che l'ineleggibilità in oggetto è stata disposta al fine di impedire la formazione di clientele elettorali attraverso l'uso strumentale delle suddette cariche. Ed allora se si pone mente, per un verso, al fatto che tali cariche si prestano di per sé — e nell'esperienza concreta si sono prestate — a divenire centri di poteri e, quindi, di raccolta di voti e, per altro verso, alle particolari misure adottate dal legislatore statale in vari campi nel territorio della regione, la disposta ineleggibilità appare amalgamarsi con esse e, quindi, sorretta da un'adeguata giustificazione»;

che, in siffatta prospettiva e nel contesto delle menzionate particolari situazioni regionali, anche la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo impugnato trova giustificazione nella cautela che il legislatore ha inteso assumere, eliminando ogni possibilità di sfruttamento della carica a fini elettorali, già nei tre mesi che precedono la presentazione delle candidature;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma l. reg. siciliana 20 marzo 1951 n. 29, e successive modificazioni, sollevata dalla Corte d'appello di Palermo, con ordinanza 24 giugno 1988, in riferimento all'art. 51, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0029

N. 17

Ordinanza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Equo canone - Criteri di determinazione - Eccessiva compressione del diritto di proprietà - Analoga questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 1048/1988) e inammissibile (ordinanza n. 1084/1988) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12 e 14).

(Cost., artt. 41 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Licciardello Agatino e Bella Isabella, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanza emessa in data 27 aprile 1988, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice *a quo* l'imposizione di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro «notoriamente inferiore» al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe «eccessivamente compresso» il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata, creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che analoga questione, sollevata dal medesimo giudice — seppure con riferimento al solo art. 14 — è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1048 del 22 novembre 1988, ivi rilevandosi come l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponda all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi;

che, successivamente identica questione è stata dichiarata inammissibile, con riguardo alle stesse norme oggi denunciate (ord. n. 1084 del 24 novembre 1988);

che, pertanto, la questione è inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Acireale con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0030

N. 18

Sentenza 9-18 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Responsabilità civile per colpa grave - Azioni di risarcimento del danno nei confronti dello Stato e di rivalsa sul giudice - Risoluzione dell'Assemblea generale dell'O.N.U. sull'immunità personale del magistrato - Pretesa lesione dell'indipendenza e imparzialità del giudice nonché delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117).

(Cost., artt. 10, 101, 104 e 108).

Magistrati - Responsabilità civile - Membri del collegio giudicante diversi dal relatore - Diverso grado di responsabilità - Omessa previsione - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, secondo comma, 2 e 16, nonché dell'art. 131 del c.p.c., come modificato dall'art. 16 della stessa legge).

(Cost., artt. 3 e 28).

Magistrati - Responsabilità civile - Membri laici delle commissioni tributarie - Responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave - Esclusione della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 7, terzo comma, e 8, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25 e intero titolo quarto della Costituzione stessa).

Magistrati - Responsabilità civile - Pretori onorari - Responsabilità non solo per dolo ma anche per colpa grave - Trattamento differenziato rispetto ai giudici popolari e ai giudici conciliatori - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, terzo comma).

(Cost., art. 3).

Magistrati - Responsabilità civile - Organi giudiziari collegiali - Cittadini estranei alla magistratura che concorrono alla formazione dell'organo - Responsabilità limitata ai soli casi di dolo e colpa grave - Esclusione per l'ipotesi di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 101, 104 e 108).

Magistrati - Responsabilità civile - Organi giudiziari collegiali - Verbalizzazione delle deliberazioni - Menzione del dissenso, eventualmente espresso da alcuno dei componenti, sulle questioni decise - Deroga al segreto della camera di consiglio - Infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16).

(Cost., artt. 3, 101 e 104).

Magistrati - Responsabilità civile - Organi giudiziari collegiali - Processo verbale - Compilazione obbligatoria in relazione ad ogni deliberazione del collegio - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, primo e secondo comma).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 («Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»), nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Matè Manlio e la Banca Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marconi Francesco e l'I.A.C.P. della provincia di Roma, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dal Tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Machetti Mara e Cagnacci Massimo, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988;

4) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Rotundo Lorenzo e Senese Benito, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988;

5) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Consorzio tenuta di Decima e Tordi Edmondo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988;

6) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Polojaz Danilo, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988;

7) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Bari - Sezione specializzata Tossicodipendenze - nei confronti di Ambruoso Nazario, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988;

8) ordinanza emessa il 28 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna sul ricorso proposto da Vincenzi Umberto contro l'Ufficio IVA di Ravenna, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988;

9) ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dall'Associazione della Stampa romana contro il Secondo Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1988;

10) ordinanza emessa il 12 maggio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania sul ricorso proposto da Coco Giuseppe, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore,

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO IN FATTO

I. — Il Tribunale di Roma, con ordinanza 29 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 104 della Costituzione, dell'art. 131, ultimo comma, c.p.c., aggiunto dall'art. 16, secondo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117.

La rilevanza della questione è motivata in relazione al fatto che nel procedimento *a quo*, in sede di deliberazione, doveva farsi applicazione — con la redazione del processo verbale del provvedimento collegiale — della norma impugnata.

Il giudice *a quo* afferma, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 101 e 104 della Costituzione, che la compilazione del processo verbale dei provvedimenti collegiali, correlata alla possibilità della divulgazione delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione, ove il verbale sia acquisito nel giudizio di rinvio, si pone in contrasto con il principio della segretezza della camera di consiglio stabilito all'art. 276, primo comma, c.p.c.

Detto principio avrebbe «valenza costituzionale», in quanto «funzionale all'indipendenza dell'attività giurisdizionale (art. 104, primo comma, della Costituzione) ed alla soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione). Infatti, soltanto attraverso l'impersonalità della deliberazione, garantita dalla segretezza, ciascun componente del collegio sarebbe sottratto a condizionamenti.

Argomento contrario a tali affermazioni non potrebbe trarsi dall'istituto della *dissenting opinion*, tipico della tradizione inglese, poiché l'espressione della *dissenting opinion* costituisce una facoltà del giudice dissenziente e può ben riguardare solo le ragioni della decisione e non anche il contenuto dispositivo del provvedimento. Inoltre, essa mira a tutelarne l'immagine esterna.

Non vi sarebbe, inoltre, alcuna uniformità concettuale fra tale istituto e quello regolato dall'art. 16 della l. n. 117 del 1988, che prevede l'obbligo di dare atto del dissenso, e non già la mera facoltà del dissenziente di esternarlo.

Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che nel verbale va annotata l'unanimità o il dissenso su ogni questione. Il che implica incertezze sulla riferibilità ai singoli componenti del *decisum* finale.

L'unico risultato certo fra «tante incertezze e tante inutili rivelazioni» sarebbe «che i voti di ciascuno saranno stati dati in un contesto nel quale l'espressione di una o di un'altra opinione potrebbe essere stata indotta da considerazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle che il giudice in sola scienza e coscienza avrebbe valutato davvero determinanti. Il che è l'esatto contrario degli scopi con la garanzia d'indipendenza perseguiti».

In relazione alla dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione l'ordinanza rileva che la norma impugnata inciderebbe negativamente anche sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Infatti, da un lato la deliberazione collegiale è spesso il frutto di «mediazioni» tra difformi valutazioni in fatto e di diverse opinioni in diritto che non possono essere ostacolate senza compromettere la buona amministrazione della giustizia. D'altro lato, la rapidità della decisione, non è agevolata dall'esame analitico di tutti i fascicoli delle cause poste in deliberazione da parte di ciascun membro del collegio, come la possibile responsabilità per colpa da affermazione di fatto inesistente o da negazione di fatto esistente *ex actis* (art. 2, terzo comma, lettere b e c, l. cit.) richiederebbe.

Irragionevole è poi, avere imposto la verbalizzazione anche per il caso di unanimità della decisione e non avere invece rimesso alla facoltà del dissenziente di far constare il suo dissenso (soluzione questa che, peraltro, secondo il giudice *a quo*, anche se più congrua di quella prescelta, contrasterebbe anch'essa con gli artt. 101 e 104 della Costituzione).

Nei prospettare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, il giudice *a quo* rileva, infine, che un'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale di essa, comporterebbe l'impossibilità di provare, ignorandosi la posizione assunta da ciascun giudice in camera di consiglio, la responsabilità dei singoli membri del collegio. Potendo ciò comportare un deteriore trattamento, in materia di responsabilità, per il giudice monocratico, questa Corte potrebbe trarne le necessarie conseguenze ex art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, ove non ritenesse giustificabile tale diverso trattamento.

2. — Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nelle note depositate si premette che la estensione della nuova disciplina in tema di responsabilità agli organi giudiziari collegiali, è necessaria per garantire la parità di trattamento con gli organi giurisdizionali monocratici e che la conseguente disciplina della verbalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali collegiali, è a sua volta necessaria per assicurare, in ossequio al precetto dell'art. 28 della Costituzione, la natura personale e diretta della responsabilità dei giudici, evitando di configurare una forma di responsabilità oggettiva.

Quanto ai singoli profili d'incostituzionalità, si osserva che la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione *super partes* del magistrato giustificano una normativa differenziata, per i magistrati, in tema di responsabilità, rispetto a quella degli altri dipendenti dello Stato.

Inoltre, l'obbligo di verbalizzare non costituirebbe un ostacolo alla funzionalità dell'organo collegiale, imponendo ai singoli membri del collegio l'esame analitico di tutti i fascicoli di causa, «trattandosi di decisione personale di ciascun giudice, da adottarsi in relazione al grado del rapporto di fiducia intercorrente con il relatore».

Quanto al valore costituzionale del principio della segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, nelle note depositate se ne contesta il fondamento, ricordando l'esistenza di giudici monocratici — non per questo ritenuti privi d'imparzialità e indipendenza — e l'espressa previsione dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

3. — Questioni analoghe sono state sollevate con ordinanze 4 maggio 1988 del Tribunale di Roma (R.O. n. 326 del 1988); 2 maggio 1988 del Tribunale di Catanzaro (R.O. n. 350 del 1988); 3 maggio 1988 della Commissione tributaria di primo grado di Roma (R.O. n. 448 del 1988).

In tutte tali ordinanze si sottolinea la connessione tra segretezza della deliberazione in camera di consiglio, indipendenza e imparzialità del giudice.

Nell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro si evidenzia anche che il legislatore ha riconosciuto piena tutela al segreto professionale (art. 351 c.p.p.), con la conseguente irrazionalità della disciplina disposta dalla legge impugnata riguardo al trattamento normativo riservato al segreto della camera di consiglio.

Nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate per le ragioni già esposte nel giudizio promosso con l'ordinanza 19 aprile 1988 del Tribunale di Roma.

4. — Questione in parte analoga è stata sollevata anche, nel corso di un procedimento penale, dalla Corte d'Appello di Trieste, con ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988).

Con tale ordinanza è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, già citato, della l. 13 aprile 1988, n. 117.

Si afferma nell'impugnativa, in relazione al profilo attinente all'art. 97 della Costituzione, che gli adempimenti connessi a tale norma comporterebbero uno «spreco di attività», rallentando l'amministrazione della giustizia e così turbandone il buon andamento.

La norma sarebbe anche irrazionale e concretirebbe un eccesso di potere del legislatore perché solo nelle ipotesi di provvedimento concernente la libertà provvisoria senza motivazione — e non anche nelle altre ipotesi previste dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988 — potrebbe ragionevolmente ravvisarsi il dissenso di un componente del Collegio rispetto alla maggioranza.

5. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

La disciplina della verbalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali collegiali posta dall'art. 16 della l. n. 117 del 1988, risponderebbe all'esigenza di rendere applicabile, in ossequio al principio di eguaglianza, anche agli organi giurisdizionali collegiali la nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati e ad assicurare, in ossequio al precetto dell'art. 28 della Costituzione, la natura personale e diretta della responsabilità dei giudici componenti il collegio. In relazione a tale esigenza la scelta operata dal legislatore non sarebbe sindacabile e del tutto oscure sarebbero le obiezioni d'irrazionalità mosse con l'ordinanza di rimessione.

6. — Il Tribunale di Biella, con ordinanza 10 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, degli artt. 1, comma secondo, 2 e, 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, nonché dell'art. 131 c.p.c., come modificato da detto art. 16.

Nell'ordinanza si rileva che, nell'ordinamento processuale civile, la figura del relatore ha una funzione particolare in relazione alla formazione della volontà del collegio. Egli riferisce agli altri componenti sui fatti di causa e le questioni da decidere (art. 275 c.p.c.), assolvendo ad un compito essenziale ai fini del funzionamento della giurisdizione.

Sarebbero, dunque, irrazionali le norme impugnate, in quanto non prevedono un differente grado di responsabilità, all'interno dell'organo collegiale, fra il relatore e gli altri membri non relatori.

Ne deriverebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché non è differenziata la responsabilità dei membri del collegio, con riguardo alla particolare loro posizione. Sarebbe, inoltre, violato l'art. 28 della Costituzione in quanto esso non consente la previsione di una responsabilità per fatto altrui.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, vertendo su norme che non formavano oggetto di applicazione nel giudizio *a quo*. In via subordinata ha dedotto l'infondatezza della questione, non ostando l'art. 28 della Costituzione, alla responsabilità prevista dalle norme impugnate per i magistrati e non essendo fondata la tesi secondo la quale i membri dei collegi giudicanti non sarebbero tenuti a controllare, consultando anche i fascicoli delle cause delle quali non siano relatori, i fatti e le risultanze processuali.

7. — Con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 358 del 1988), nel corso di un procedimento civile pendente dinanzi ad un pretore onorario di Roma, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede la responsabilità dei pretori onorari non solo per dolo, come per i conciliatori ed i giudici popolari, ma anche per la colpa di cui all'art. 2, terzo comma, lett. b) e c) della l. n. 117 del 1988.

Secondo il giudice *a quo* tale differenza di trattamento non troverebbe alcuna giustificazione.

Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, perché essa non attiene né ad una norma che deve essere applicata nel giudizio, né a norme che ne regolano lo svolgimento.

Nel merito, si afferma che la questione è manifestamente infondata, giacché la diversa disciplina dettata per il pretore onorario troverebbe razionale fondamento nella sua qualifica professionale e nella specifica formazione tecnica, per le quali egli ragionevolmente sarebbe esposto a responsabilità anche per violazione di legge.

8. — Con altra ordinanza, emessa il 2 maggio 1988 (R.O. n. 396 del 1988), il Tribunale di Bari - sezione specializzata per le tossicodipendenze, composta dal presidente, un giudice e due esperti - ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, 104, 107 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, della l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui limita la responsabilità dei cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali ai soli casi di dolo e colpa gravi di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), con esclusione della «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile».

Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata violerebbe gli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione, implicando una disparità tra i componenti del collegio in ordine all'obbligo di osservare la legge e consentendo, assurdamente, «che i componenti c.d. laici possano, a differenza degli altri, violare la legge senza conseguenze personali», così alterandosi l'equilibrio interno del Collegio giudicante.

Essa violerebbe anche l'art. 107, comma terzo, della Costituzione — a norma del quale i magistrati si distinguono soltanto per le funzioni esercitate — implicando una distinzione in rapporto alla diligenza e perizia alle quali i componenti del collegio sono tenuti.

Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza riguardando norme non applicabili nel giudizio *a quo*.

Ha dedotto, comunque, nel merito, l'infondatezza della questione. In proposito, nelle note depositate, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la *ratio* dell'esclusione della responsabilità dei giudici laici per grave violazione di legge, è da ricercarsi sia nella loro particolare esperienza professionale, diversa da quella specifica nelle materie giuridiche propria dei giudici togati, sia nel diverso apporto ad essi richiesto in relazione alla decisione.

9. — La Commissione tributaria di primo grado di Ravenna, con ordinanza 28 aprile 1988 (R.O. n. 422 del 1988) — emessa nel corso di un giudizio promosso da un contribuente avverso l'Ufficio IVA di Ravenna — a sua volta ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nonché all'intero titolo quarto della Costituzione, degli artt. 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117.

Sulla rilevanza, nell'ordinanza di rimessione si afferma che le questioni attengono alla costituzione del giudice e che essa sussiste in quanto, ove le norme impugnate fossero illegittime, la decisione della Commissione tributaria sarebbe nulla.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* premette che la normativa della l. n. 117 del 1988 si applica anche alle Commissioni tributarie. Mette quindi in evidenza alcune irrazionalità che deriverebbero dal diverso regime di responsabilità al quale sarebbero sottoposti i membri delle commissioni tributarie, a seconda che siano magistrati o «membri laici». Questi ultimi infatti, a differenza dei primi, rispondono solo in caso di dolo e nelle ipotesi di colpa grave previsti dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c) della l. n. 117 del 1988, con esclusione dell'ipotesi della «grave violazione di legge determinata da negligenza inexcusabile».

Poiché i collegi giudicanti delle Commissioni Tributarie possono (ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 636 del 1972) essere composti e presieduti da «magistrati» e da «estranei alla magistratura», secondo il giudice *a quo*, dalla normativa impugnata deriverebbe la violazione del principio di eguaglianza.

La violazione del diritto dei cittadini a che controversie identiche siano decise da giudici di pari capacità o comunque tenuti allo stesso grado di diligenza, costituirebbe violazione anche di un principio generale desumibile dagli artt. 24 e 25 della Costituzione, e dall'intero titolo quarto della Costituzione.

10. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo in via pregiudiziale che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, riguardando norme che non dovevano essere applicate nel giudizio *a quo*.

In via subordinata ha chiesto che siano dichiarate infondate.

In proposito l'Avvocatura Generale dello Stato è tornata a sottolineare — come già in altri giudizi — che la *ratio* della esclusione della responsabilità per grave violazione di legge del giudice estraneo alla magistratura, è da individuare nella diversa formazione culturale dei magistrati e dei laici.

Quanto alla diversità di trattamento degli utenti del servizio di giustizia tributaria, essa deriverebbe non dalle norme impugnate, ma da quelle che stabiliscono la composizione delle Commissioni tributarie.

Comunque, la partecipazione ai collegi giudiziari di cittadini estranei alla magistratura è espressamente prevista dall'art. 102 della Costituzione ed «alle diverse tendenze culturali dei singoli Collegi Giudiziari», sarebbe posto rimedio «col sistema delle impugnazioni e in definitiva con l'istituto del ricorso alla Corte Suprema di Cassazione».

11. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania con ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 460 del 1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, 104, 108 e 110 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intera l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui introduce e disciplina la responsabilità dei giudici per colpa grave, con esclusione degli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 16 della stessa legge, nella parte in cui dispone la verbalizzazione di ogni provvedimento giurisdizionale collegiale, anche nel caso di decisione all'unanimità e di decisione a maggioranza per il dissenso del relatore.

Affermata la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tali questioni, l'ordinanza osserva che la normativa impugnata contrasta col principio di «terziarietà» del giudice rispetto alle parti in causa, così ledendone l'indipendenza, che ad essa è strettamente collegata. Infatti la l. n. 117 del 1988 conferirebbe alle parti «strumenti per condizionare il comportamento del giudice nel processo», giacché la previsione di una responsabilità per colpa grave introdurrebbe «meccanismi di controprocesso» a carico del magistrato.

Inoltre, la proposizione di un'azione di responsabilità verso lo Stato ai sensi della legge impugnata, costituirebbe, per il magistrato, un fattore di intimidazione preventiva in relazione alla sua futura attività giurisdizionale concernente la stessa parte che ha proposto l'azione o, comunque, a controversie analoghe a quella da cui tale azione è scaturita. L'esperibilità dell'anzidetta azione spingerebbe il magistrato alla totale adesione ai principi consolidati e segnerebbe la fine di ogni innovazione giurisprudenziale, nonché la «tendenza dei giudici a convergere verso valori medi e dominanti in tutti i casi in cui il giudizio si sostanzia in una scelta di valori».

D'altro canto, la possibilità d'errore conaturata col processo (l'istituto del giudicato serve, appunto, ad escludere la rilevanza dell'errore dal momento in cui si forma) e l'esistenza, all'interno di esso, dei mezzi d'impugnazione, rendono incompatibile — secondo il giudice *a quo* — un sindacato, all'esterno del processo, alla stregua del criterio di colpa, sul modo in cui il giudizio si è svolto.

A conforto di tali considerazioni — ed a sostegno del profilo d'incostituzionalità attinente all'art. 10 della Costituzione — nell'ordinanza di rinessione si deduce altresì che l'Assemblea generale dell'O.N.U., con una risoluzione adottata il 29 novembre 1985, ha ritenuto di dover pronunziarsi negativamente sulla ammissibilità di una responsabilità civile per colpa dei magistrati.

Tale statuizione — secondo il giudice *a quo* — deve qualificarsi come norma di diritto internazionale generale, in quanto contenuta in un atto avente appunto natura di fonte di norme giuridiche internazionali di carattere generale.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988 — sollevata in via subordinata alla eventuale declaratoria di non fondatezza delle questioni anzi dette — il giudice *a quo* contesta la ragionevolezza di esso nella parte in cui impone la verbalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali collegiali anche nel caso di decisione all'unanimità e di decisione a maggioranza per il dissenso del relatore.

Un ulteriore sospetto di incostituzionalità sotto il profilo del contrasto con il principio di ragionevolezza viene prospettato, infine, con riferimento all'assimilazione della responsabilità del giudice estensore della sentenza (normalmente coincidente con il relatore della causa) a quella degli altri componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

In proposito, nell'ordinanza si sottolinea che soltanto il relatore-estensore, in quanto unico giudice a ricevere in consegna il fascicolo della causa per lo studio e la relazione al collegio, è in condizione di avere la diretta percezione di tutti gli atti e i documenti processuali; inoltre, a fronte della collegialità della deliberazione del dispositivo, la stesura della motivazione è opera esclusiva dell'estensore.

12. — Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Nelle note depositate si osserva in proposito che l'affermazione di principio sulla quale si basa l'ordinanza di rinvio, che cioè la responsabilità del giudice per colpa grave sarebbe in contrasto con precetti della Costituzione, è stata già smentita dalla Corte costituzionale con la sentenza marzo 1968, n. 2, secondo la quale l'art. 28 della Costituzione ha fissato un principio generale valevole anche per i magistrati. La normativa impugnata, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, ponendo limiti alla responsabilità del giudice per colpa grave, darebbe appunto attuazione a tale principio, tenendo nel debito conto la peculiarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari e la posizione *super partes* del magistrato. Inoltre, la specifica elencazione delle ipotesi che realizzano la colpa grave del giudice, diversificano chiaramente il giudizio di responsabilità da quello di impugnazione ed escludono che la responsabilità possa insorgere in relazione alla scelta di tesi giurisprudenziali.

La prescrizione della verbalizzazione del provvedimento giurisdizionale, sia esso adottato all'unanimità ovvero a maggioranza, risponde alla esigenza di salvaguardare la segretezza della deliberazione collegiale fin quando questa non risulti in chiaro contrasto con l'esigenza - avente anch'essa rilievo costituzionale - di garantire la natura personale e diretta della responsabilità dei giudici componenti il collegio ed evitare ogni possibilità di configurare forme di responsabilità oggettiva.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a pronunziarsi su un insieme di questioni attinenti tutte al tema della responsabilità civile del giudice, accomunate dall'oggetto e da profili analoghi, cosicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — La questione più generale, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 460 del 1988), investe sotto un duplice profilo l'intera l. 13 aprile 1988, n. 117 nella parte in cui prevede e disciplina la responsabilità civile dei giudici per colpa grave sotto un duplice profilo.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale remittente, la previsione, in sé, di tale responsabilità contrasterebbe, innanzitutto, con gli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione, compromettendo l'imparzialità della magistratura, con l'attribuire alle parti uno strumento di pressione idoneo ad influenzarne le decisioni.

La possibilità di un «controprocesso, con finalità sanzionatorie a carico del magistrato farebbe sorgere in lui, al momento della decisione di ogni controversia, un elemento d'interesse personale alla prudenza, al conformismo, alle scelte meno rischiose in relazione agli interessi economici coinvolti nella causa», in contrasto con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Ne deriverebbe la lesione della sua stessa indipendenza, che ha per presupposto uno status di piena libertà da ogni influenza e intimidazione esterna.

Inoltre, la proposizione in concreto di azioni di danno verso lo Stato, esponendo il giudice all'eventuale rivalsa, inciderebbe sulla sua serenità — e quindi ancora sulla sua indipendenza — in relazione a giudizi analoghi a quelli che abbiano dato luogo a tali azioni, nonché ad altri proposti dinanzi a lui dalle stesse parti, esplicando una «forza psicologica di dissuasione dalla reiterazione di decisioni identiche o analoghe alla precedente». I giudici infine, sarebbero spinti all'adesione forzata a principi giurisprudenziali consolidati, per porsi al riparo da responsabilità, con la conseguente compromissione dell'indipendenza della magistratura e di ogni evoluzione giurisprudenziale.

Nell'ordinanza di rimessione si rileva ancora che la possibilità di errore è connotata al processo e l'esistenza, all'interno del processo, di appositi mezzi d'impugnazione finalizzati all'eliminazione dell'errore, costituiscono ragione d'incompatibilità fra processo e responsabilità del giudice a titolo di colpa.

Prospettando un secondo profilo d'incostituzionalità, il giudice *a quo* deduce che l'Assemblea generale dell'O.N.U., tenendo conto della particolarità della funzione giurisdizionale, con una risoluzione adottata il 29 novembre 1985, ha affermato il principio secondo il quale i giudici devono godere d'immunità personale dalle azioni civili di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da atti impropri od omissioni nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Poiché detta risoluzione dovrebbe qualificarsi come norma di diritto internazionale generale, la legge impugnata violerebbe l'art. 10 della Costituzione, il quale stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

3. — La questione è infondata sotto entrambi i profili.

Va premesso che la legge 13 aprile 1988, n. 117 rappresenta il punto di arrivo di una lunga evoluzione che, in materia di responsabilità civile del giudice, ha conosciuto in Italia significativi mutamenti.

Nei secoli dal XII al XV, prima del sorgere e dell'affermarsi dei tribunali supremi, l'interpretazione del diritto all'interno dei vari Stati italiani (spesso assai piccoli) era stata opera dei «dottori», glossatori o commentatori-consulenti. Ciò essi avevano fatto specialmente con i loro *Consilia*, basati sulla *communis opinio* e dati ai giudici dell'epoca, spesso inesperti del giure e sottoposti al sindacato di responsabilità, senza distinzione tra dolo e colpa. Da questa indicazione muove il sentiero normativo non sempre lineare, svoltosi, in un lungo arco di tempo, in parallelo con il vario configurarsi della posizione del giudice.

L'affievolimento dell'idea dello Stato e della legge come volontà dello Stato, determinato dalle invasioni barbariche, si riflesse sull'idea della giurisdizione come funzione statale, funzione cioè di formulazione e di attuazione della volontà della legge. E quanto più la giurisdizione, dapprima con lo stabilimento delle istituzioni feudali, poi con il frazionarsi sempre crescente della sovranità, si venne polverizzando fra i giudici più diversi (popolari, regi, imperiali, feudali, ecclesiastici, comunali) e venne assumendo l'aspetto di una prerogativa del giudice, avente carattere patrimoniale, trasmissibile ed alienabile, tanto più il processo cessò di essere considerato come istituto pubblico di attuazione della legge, e si profilò esclusivamente come una contesa fra litiganti: il giudice non fu più considerato come l'organo pubblico di una funzione statale, ma come l'arbitro incaricato di dirimere questa contesa in base ai risultati delle prove.

Poi, col sorgere e col consolidarsi della figura del giudice-funziario, al quale era delegata l'amministrazione della giustizia, si aprì la via, da un lato, al delinarsi con maggiore precisione della responsabilità disciplinare, dall'altro, alla limitazione della sua responsabilità civile ai soli fatti dolosi.

Su tali basi erano impostati la disciplina dell'art. 783 del codice di procedura civile del 1865, il quale già limitava, sostanzialmente, la responsabilità civile del giudice alle ipotesi di «dolo, frode o concussione» e «denegata giustizia», nonché gli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile del 1940.

Questo assetto normativo privilegiava la responsabilità interna — a carattere disciplinare — del giudice, rispetto alla responsabilità esterna, nel quadro di un ordinamento in cui non si erano ancora affermati i principi — frutto di lunga evoluzione e di progressivo ampliamento — relativi alla responsabilità in generale della Pubblica Amministrazione.

Già prima della Costituzione repubblicana, dottrina e giurisprudenza concordavano nell'affermazione (che trovò maggiore ostacolo nei confronti dell'amministrazione militare e di quella ferroviaria) del principio che la lesione del precepto del *neminem ledere* determinava la responsabilità dell'ente pubblico.

Svolgimento di tale principio, con connessa specificazione dei soggetti tenuti, è la regola enunciata nell'art. 28 della Costituzione, secondo la quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Questo precetto è stato interpretato nel senso che la responsabilità dello Stato può essere fatta valere anteriormente o contestualmente con quella dei funzionari e dei dipendenti, non avendo carattere sussidiario (Corte cost. 8 giugno 1963, n. 88).

Quanto al valore del riferimento alle «leggi penali, civili e amministrative», destinate a regolare in concreto la responsabilità dei dipendenti pubblici, è da richiamare il t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Secondo gli artt. 22 e 23 di tale normativa, l'impiegato statale che «nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto» è personalmente obbligato a risarcirlo (art. 22, primo comma). È danno ingiusto (inquadabile nella sfera dell'art. 2043 c. civ.) quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave «salvo le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti» (art. 23, primo comma). L'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato statale può «essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato» (art. 22, primo comma). Nel caso che, in seguito all'esperimento dell'azione diretta, l'Amministrazione abbia risarcito il danno, è prevista l'azione in rivalsa contro il dipendente (art. 22, secondo comma e 18, primo comma d.P.R. cit.).

5. — Mentre per gli impiegati civili dello Stato venne emanata tale normativa, che, in attuazione dell'art. 28 della Costituzione, li rendeva direttamente responsabili dei «danni ingiusti» cagionati nell'esercizio delle loro attribuzioni per colpa grave o dolo, per i magistrati restò ferma la previgente disciplina, nella sua consistenza di *ius singulare*, posta dagli artt. 55, 56 e 74 c.p.c..

In base a questa il giudice era civilmente responsabile soltanto quando nell'esercizio delle sue funzioni fosse «imputabile di dolo, frode o concussione» o quando senza giusto motivo rifiutasse, omettesse o ritardasse «di provvedere sulle domande o istanze della parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero». Tali ipotesi si consideravano avverate solo ove la parte avesse depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto e fossero decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.

L'azione di responsabilità del giudice non poteva essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Tale sistema determinava, in un certo senso, l'inversione della situazione normativa previgente all'entrata in vigore della Costituzione, poiché, mentre a quell'epoca soltanto per i magistrati era legislativamente sancita una responsabilità diretta — sia pure nelle limitate ipotesi anzi dette — con l'emanazione della Costituzione e poi del d.P.R. n. 3 del 1957, per gli impiegati civili dello Stato venne ad essere sancita una responsabilità più ampia, diretta verso i terzi, in rivalsa, verso lo Stato.

Tale normativa si caratterizza per un diverso ambito di operatività della responsabilità civile dello Stato verso i terzi: infatti, mentre si ritiene che l'art. 23 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, stabilendo che il dipendente risponde verso i terzi danneggiati solo se abbia agito con dolo o colpa grave, non escluda che, anche fuori da tali ipotesi, il danneggiato possa agire contro lo Stato; viceversa, in tema di danni derivanti dall'esercizio di attività giudiziaria, è principio consolidato in giurisprudenza che la responsabilità dello Stato sussiste solo nei limiti in cui si è in presenza di una responsabilità del giudice a norma dell'art. 55 c.p.c. e, cioè, solo qualora il fatto produttivo di danno sia ascrivibile a dolo, frode o concussione del giudice e nell'ipotesi di «denegata giustizia».

6. — In tale contesto normativo e giurisprudenziale questa Corte, con la sentenza 14 marzo 1968, n. 2 — pronunciata quando erano in vigore gli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. — ha fissato alcuni principi, in materia di responsabilità civile dei pubblici impiegati in generale; tali principi è opportuno richiamare prima di passare all'esame dei profili d'incostituzionalità prospettati con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale remittente.

Innanzitutto la Corte ha affermato che l'art. 28 della Costituzione, con l'espressione «funzionari e dipendenti» dello Stato, ha inteso riferirsi anche ai magistrati.

In secondo luogo ha ritenuto che il principio generale, stabilito dall'art. 28, della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, compresi i magistrati, non esclude, stante il rinvio alle leggi ordinarie, che tale «responsabilità sia disciplinata variamente per categorie e per situazioni». Appunto la peculiarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione *super partes* del magistrato, legittimano la previsione di «condizioni e limiti alla sua responsabilità»; senza, peraltro, giungere ad una negazione totale di essa, che si porrebbe in contrasto con l'art. 28 della Costituzione ed anche con l'art. 3, per l'irragionevole differenza di trattamento rispetto agli altri pubblici funzionari e dipendenti.

A proposito, infine, della responsabilità dello Stato, la Corte ha statuito che, in materia di danni derivanti dall'attività giudiziaria, a norma dell'art. 28 della Costituzione, lo Stato deve rispondere necessariamente ove, secondo la disciplina vigente, debba rispondere il giudice, mentre, «quanto alle altre violazioni di diritti soggettivi», cagionate dal giudice fuori delle ipotesi in cui egli debba rispondere, «il diritto al risarcimento nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale», ma può derivare da principi generali dell'ordinamento o da una specifica legge ordinaria.

In epoca più recente la giurisprudenza, in più stretto collegamento con il principio stabilito dall'art. 2043 cod.civ., ritenuto ormai generalmente applicabile alla P.A. sulla base del rapporto organico corrente tra l'ufficio del giudice e lo Stato, era giunta all'affermazione di una responsabilità diretta di quest'ultimo anche al di fuori delle ipotesi in cui il giudice poteva essere chiamato a rispondere direttamente del danno.

7. — In questo quadro si è inserito il referendum del 1987 sugli artt. 55, 56 e 74 c.c.p., risolti con la loro abrogazione. A questa ha fatto seguito l'emanazione della l. 13 aprile 1988, n. 117, con la quale il Parlamento ha posto una nuova disciplina della materia, sorretta dalla considerazione della peculiarità della funzione giudiziaria che — come questa Corte aveva enunciato nella sentenza 3 febbraio 1987, n. 26, ammissiva del referendum — rende necessaria la previsione di condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, in considerazione «dei disposti costituzionali appositamente dettati per la magistratura (artt. 101-113) a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni».

La legge impugnata si applica (art. 1) a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali che esercitano attività giudiziaria, ivi compresi i magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali, nonché «agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria».

Il legislatore, restringendo l'ambito della responsabilità diretta dei magistrati nei limiti consentiti dalla disposizione dell'art. 28 della Costituzione, ha previsto che essi rispondano direttamente nella sola ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato, commessi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 13, primo comma). Nelle altre ipotesi in cui è prevista la risarcibilità dei danni (art. 2 e 3) derivanti dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, il danneggiato può agire solo verso lo Stato, al quale è poi attribuita una limitata azione di rivalsa (artt. 7 e 8).

8. — Le ipotesi in cui è ammessa l'azione contro lo Stato — e quindi la rivalsa contro il magistrato — sono tassativamente determinate dagli artt. 2 e 3 della legge. A norma dell'art. 2 «chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale». Secondo l'espressa — e tassativa — statuizione dell'articolo: «costituiscono colpa grave:

- a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione». L'articolo precisa che «non può dare luogo a responsabilità l'attività d'interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

L'altra tassativa ipotesi in cui è ammessa l'azione di responsabilità è costituita dal «diniego di giustizia», regolato dall'art. 3, a norma del quale «costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria». Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal capo dell'ufficio, mentre è ridotto a cinque giorni, ed è improrogabile, in tema di libertà personale dell'imputato.

L'azione contro lo Stato, nei casi previsti dall'art. 2, può essere esercitata (art. 4) soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari d'impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, o quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L'azione può comunque essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto si è verificato.

In ogni caso l'azione va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di due anni ed è previsto un giudizio preliminare di ammissibilità della stessa, inteso (art. 5) a verificare che siano rispettati «i termini o i presupposti di cui gli artt. 2, 3 e 4» e che non sussista la manifesta infondatezza della domanda.

L'art. 7 dispone che, entro un anno dall'avvenuto risarcimento, lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. La misura della rivalsa (art. 8), esclusi i casi di responsabilità del magistrato per dolo, non può superare una somma «pari al terzo di un'annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità». L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento di rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

9. — La disciplina posta dalla l. n. 117 del 1988 è caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria.

È muovendo da questa constatazione di carattere generale che occorre procedere all'esame dei profili d'incostituzionalità della legge sollevati dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione.

Come questa Corte ha affermato (sentenze 3 maggio 1974, n. 128; 27 marzo 1969, n. 60), il principio dell'indipendenza è volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione *super partes* che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione. La disciplina dell'attività del giudice deve perciò essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per quanto possibile, a renderla «libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza». Peraltro (sentenza 14 marzo 1968, n. 2), «l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice non pongono l'una al di là dello Stato, quasi *legibus soluta*, né l'altro fuori dell'organizzazione statale». Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è «soggetto alla legge»: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d'indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione *super partes* del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione.

10. — La Corte ha già rilevato (cfr. nn. 3 e 4) che l'art. 28 della Costituzione pone la regola — valida per i funzionari e i dipendenti pubblici (e, quindi, anche per i giudici) — della loro responsabilità diretta per «gli atti compiuti in violazione di diritti», secondo «le leggi penali, civili ed amministrative». La legge impugnata — facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle citate sentenze 14 marzo 1968, n. 2 e 3 febbraio 1987, n. 26 — secondo i quali, in relazione alla peculiarità della funzione giudiziaria, la responsabilità *ex art. 28* della Costituzione va regolata con la previsione di condizioni e di limiti a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice — ha riferito la responsabilità diretta del giudice alla sola ipotesi di danni derivati da fatti costituenti reato. La responsabilità indiretta verso lo Stato con la quale si è inteso correggere tale ampia limitazione della responsabilità diretta del giudice, è, a sua volta, limitata a talune fattispecie rigidamente definite.

La limitatezza e tassatività delle fattispecie in cui è ipotizzabile una colpa grave del giudice, rapportate a «negligenza inescusabile» in ordine a violazioni di legge o accertamenti di fatto, ovvero all'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione; la specifica e circostanziata delimitazione della responsabilità per «diniogo di giustizia», non consentono di ritenere che esse siano idonee a turbare la serenità e l'imparzialità del giudizio, come afferma l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Il giudizio, per definizione è, infatti, diretto all'accertamento dei fatti ed all'applicazione delle norme, attraverso un'attività di valutazione ed interpretazione, nella quale al giudice sono riservati ampi spazi.

La garanzia costituzionale della sua indipendenza è diretta infatti a tutelare, *in primis*, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto. Tale attività non può dar luogo a responsabilità del giudice (art. 2, n. 2. l. n. 117 cit.) ed il legislatore ha ampliato la sfera d'irresponsabilità, fino al punto in cui l'esercizio della giurisdizione, in difformità da doveri fondamentali, non si traduca in violazione inescusabile della legge o in ignoranza inescusabile dei fatti di causa, la cui esistenza non è controversa.

Ne può sostenersi — come fa il giudice *a quo* — che la legge impugnata spingerebbe il giudice a scelte interpretative accomodanti e a decisioni meno rischiose in relazione agli interessi in causa, così influenzando negativamente sulla sua imparzialità. Come si è ora rilevato, l'art. 2, comma secondo, della l. n. 117 esclude espressamente che possa dar luogo a responsabilità «l'attività d'interpretazione di norme di diritto» e quella di valutazione del fatto e delle prove.

Tale statuizione rende parimenti priva di fondamento la censura, secondo la quale la proposizione di un'azione di risarcimento di danni verso lo Stato, riferita ad una determinata causa, potrebbe turbare l'imparzialità del giudice riguardo a cause analoghe o nelle quali sia parte colui che abbia promosso il giudizio di responsabilità. Ove ne ricorrano gli estremi, soccorre in tale caso il rimedio dell'astensione. Comunque, va sottolineato che la previsione del giudizio di ammissibilità della domanda (art. 5 l. cit.) garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni «manifestamente infondate», che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l'astensione e la ricusazione.

11. — Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 10 della Costituzione, sotto il profilo del contrasto con la risoluzione dell'O.N.U. adottata il 29 novembre 1985 — che ha affermato il principio secondo il quale i giudici debbono godere di una immunità riguardo alle azioni civili per danni «derivanti da atti impropri od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» — la questione va dichiarata non fondata. A norma dell'art. 10 della Costituzione «l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» e tra queste non rientrano le statuizioni contenute nelle risoluzioni dell'O.N.U. in materia di dichiarazioni di principio alle quali, secondo la prassi internazionale, è negato carattere cogente.

Essi, infatti, non costituiscono fonti di diritto, pur potendo avere influenza della formazione di consuetudini e di accordi conformi al loro contenuto.

Il principio anzi detto, comunque, si inserisce in un insieme di enunciazioni dirette a garantire l'indipendenza della magistratura e, in relazione a tale finalità, non sembra che esso implichi, necessariamente, il carattere totale dell'irresponsabilità, ben potendo l'indipendenza della magistratura essere garantita con apposite limitazioni e cautele, come ha ritenuto questa Corte, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, e come ha, per quanto si è finora rilevato, rettamente disposto la l. n. 117.

12. — Passando gradatamente all'esame delle altre questioni, è da considerare quella, prospettata dal Tribunale di Biella con ordinanza 10 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), relativa agli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della l. n. 117 del 1988 cit., nonché all'art. 131 c.p.c., come modificato dall'art. 16 di questa legge.

Secondo l'ordinanza le norme impuginate, in quanto non stabiliscono «un diverso grado di responsabilità», all'interno del collegio, tra il relatore e gli altri giudici, contrasterebbero con gli artt. 3 e 28 della Costituzione. Sarebbe irragionevole, infatti, che i membri del collegio diversi dal relatore rispondano nella stessa misura, in tal modo configurandosi, in alcuni casi, una responsabilità per fatto altrui.

In proposito il giudice *a quo* — il quale ha sollevato la questione con riferimento ad un processo civile — osserva che, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 275 e 738 c.p.c.), il giudice relatore «fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni». Sarebbe da escludere che anche gli altri componenti del collegio siano tenuti ad esaminare gli atti di causa, a ciò ostando l'immensa mole di lavoro gravante sui tribunali, che a fatica e con tempi già lenti può essere svolto solo limitando il contributo, da parte dei membri del collegio, alla decisione delle questioni così come prospettate dal relatore. Ne deriverebbe che, riguardo alle singole ipotesi previste dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988, la responsabilità del relatore e degli altri membri del collegio dovrebbe essere differenziata.

In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale di Biella ha affermato che la decisione da assumere nel giudizio *a quo* «è concretamente e immediatamente produttiva di una responsabilità potenziale, potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilità». Le norme impuginate, pertanto, influirebbero sulla serenità e indipendenza di giudizio dei membri del collegio e, sotto tale profilo, inciderebbero sull'esito del giudizio *a quo*.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha contestato la rilevanza della questione, in quanto attinente a norme che non vengono in applicazione nel giudizio *a quo*.

Questione analoga è stata sollevata anche con la già citata ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 406 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, e con riguardo all'art. 3 della Costituzione.

13. — L'eccezione d'irrelevanza è infondata.

L'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, stabilendo che la questione di costituzionalità proposta debba esser tale che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione» di essa, implica, di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio *a quo*. Tuttavia, come questa Corte ha già implicitamente ritenuto in altre occasioni (cfr. Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974, n. 128), debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio *a quo*, attengono allo *status* del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo *status*, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la «protezione» dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti.

14. — Nel merito, la questione è infondata.

La decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale, nel nostro ordinamento, tanto in materia civile che penale, è un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri.

La disciplina del processo infatti, è caratterizzata da un complesso di regole, alla stregua delle quali la decisione, sia essa sentenza, ordinanza o decreto, non rappresenta la somma di distinte volontà e convincimenti dei membri del collegio, ma la loro sintesi — operata secondo la regola maggioritaria — la quale rende la decisione impersonale e imputabile al collegio nel suo insieme.

Per quanto concerne il processo civile, al quale specificamente si riferisce la questione sollevata dal Tribunale di Biella, ciò emerge in maniera evidente dal disposto dell'art. 276 c.p.c., relativo al giudizio di primo grado — richiamato dagli artt. 359 per il giudizio di appello e 380 per quello di cassazione — secondo il quale «se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva». Tale meccanismo comporta che la decisione possa essere, per il formarsi di maggioranze diverse sulle varie questioni, diversa da quella che ciascuno dei membri del collegio avrebbe adottato se fosse stato giudice monocratico. Coerentemente, la motivazione della sentenza (art. 132 c.p.c.) (e non rileva in questa sede il riferimento al complesso dei valori sociali e istituzionali che ne sorreggono l'obbligo ex art. 111, primo comma, della Costituzione), consiste nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto «della decisione» e quindi nell'indicazione dell'*iter* logico che ha portato ad essa, senza che abbiano rilievo e necessità di menzione eventuali opinioni dissenzienti, tanto in relazione alle singole questioni che *al decusum*. Né la circostanza che essa sia estesa dal relatore o — in caso di suo dissenso — dal presidente o da altro giudice che abbia espresso voto conforme alla decisione (artt. 276 c.p.c.; 118 e 119 disp. att. c.p.c.), differenzia la posizione di questi da quella degli altri membri del collegio.

Tale struttura della decisione collegiale è diversa da quella prevista in altri ordinamenti, nei quali è riconosciuta autonomia alla posizione assunta da ciascun membro del collegio, attraverso la documentazione, nella sentenza, delle motivazioni (eventualmente diverse) di ciascun giudice, o del suo dissenso (con le relative ragioni) sullo stesso *decusum*. Né può ritenersi che la struttura unitaria delle decisioni collegiali, nel nostro ordinamento, sia stata alterata (a prescindere dal problema della sua legittimità costituzionale, del quale ci si occuperà in seguito) dal disposto del comma aggiunto all'art. 131 c.p.c. dall'art. 16 della l. n. 117 del 1988, a norma del quale «dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise».

Quanto alla funzione del relatore, essa — secondo gli artt. 275 e 738 c.p.c. citati nell'ordinanza di rimessione — è caratterizzata da un'attività ulteriore rispetto a quella degli altri membri del collegio, costituita dal dovere di fare la relazione della causa, ma nessuna delle norme che regolano il giudizio collegiale, riserva a lui la disponibilità degli atti di causa e l'esame di essi ai fini del decidere.

In tale contesto normativo, l'aver attribuito, in linea di principio, come il legislatore ha fatto, pari responsabilità ai membri del collegio, per le decisioni prese erroneamente, nelle ipotesi qualificate dall'art. 2 come fattispecie di «colpa grave», non appare affatto in contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 28 della Costituzione. Infatti la pari responsabilità è correlata alla parità di doveri di ciascun membro del collegio — sulla quale non incide il compito specifico del relatore di fare la relazione al collegio — ed alla struttura unitaria della motivazione e del *decusum* degli organi giudiziari collegiali. È ovvio che tale affermazione presuppone l'agevole possibilità di accesso all'informazione e alla documentazione da parte di tutti i membri del collegio.

15. — Altra questione, prospettata dalla sezione specializzata per le tossicodipendenze del Tribunale di Bari, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 396 del 1988), riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui limita la responsabilità dei cittadini «estranei alla magistratura» che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, ai soli casi di dolo ed a quelli di colpa grave previsti dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), così escludendo ogni loro responsabilità per l'ipotesi di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, prevista dall'art. 2, lett. c).

Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata violerebbe gli artt. 101, comma secondo, 104, comma primo e 108, comma secondo, della Costituzione in quanto, implicando che «i componenti c.d. laici possano, a differenza degli altri, eventualmente violare la legge senza conseguenze personali, determina una inconcepibile alterazione dell'equilibrio interno del collegio giudicante, garantito dall'ordinamento con il sistema del Voto d'ufficio componente, espresso in piena e uguale libertà». La norma impugnata violerebbe l'art. 107, comma terzo, della Costituzione, in quanto differenzerebbe i giudici non già soltanto in base alla diversità delle funzioni esercitate come prescrive l'art. 107, comma terzo — ma anche in base alla diligenza alla quale i diversi componenti del collegio sono tenuti. Si porrebbe, infine, in espresso contrasto con l'art. 101, comma secondo, della Costituzione perché, assoggettando i giudici alla legge, vieterebbe che alcuni di essi possano essere esonerati dalla responsabilità prevista in via generale per «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile» (art. 2, comma terzo, lett. a), l. n. 117 del 1988).

Questione analoga è stata sollevata anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna, con ordinanza 28 aprile 1988 (R.O. n. 422 del 1988) con la quale è stata dedotta l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma, e 8, quarto comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che essi, limitando la responsabilità dei «membri laici» delle commissioni tributarie ai soli casi di dolo o colpa grave previsti dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c) della l. n. 117 del 1988, con esclusione della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, contrasterebbero con gli artt. 3, 24, 25 e l'intero titolo quarto della Costituzione. Con l'art. 3 della Costituzione in quanto, all'interno del collegio, la disciplina differenziata in sede di rivalsa sarebbe incompatibile con l'esigenza della parità di trattamento fra quanti esercitano identici compiti ed identiche funzioni ed in quanto sussisterebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra utenti della giustizia tributaria: non sarebbe possibile ammettere che controversie identiche vengano giudicate da giudici tenuti a maggiore o minor diligenza. Con gli artt. 24 e 25 e con l'intero titolo quarto della Costituzione, in quanto le norme impuginate violerebbero il diritto dei cittadini a che controversie identiche siano decise da giudici di pari capacità o comunque tenuti allo stesso grado di diligenza.

Altra questione, che investe pure l'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, è stata sollevata sotto altro aspetto dal Pretore onorario di Roma, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 358 del 1988). In tale ordinanza il giudice *a quo* deduce il contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 7, terzo comma, su detto «nella parte in cui prevede la responsabilità dei Pretori onorari, non solo per dolo ma anche per colpa grave, limitatamente ai casi di cui alle lett. b) e c), terzo comma, dell'art. 2 della stessa legge», in quanto porrebbe in essere una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai giudici popolari ed ai giudici conciliatori, che rispondono solo per dolo.

16. — L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'irrelevanza delle questioni sollevate, investendo esse norme non applicabili nei giudizi *a quibus*. L'eccezione, peraltro, va disattesa per le stesse ragioni indicate, in relazione ad analoga eccezione, sub n. 12.

17. — Passando all'esame del merito, va preliminarmente dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della l. n. 117 del 1988 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna, in quanto erroneamente il giudice *a quo* ha ritenuto che essi escludano, per i «membri laici» delle Commissioni tributarie, la responsabilità per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile. Detta esclusione, infatti, è prevista unicamente ed espressamente nel terzo comma dell'art. 7 della l. n. 117 del 1988 (anch'esso impugnato), sul quale ci si soffermerà appresso, mentre nessun accenno ad esclusione, né diretto né indiretto, è contenuto negli artt. 1 e 8.

Va pure preliminarmente rilevato che l'ordinanza del Pretore onorario di Roma non è puntuale nell'impugnare l'art. 7, terzo comma, della l. n. 117 del 1988 «nella parte in cui prevede la responsabilità dei pretori onorari, non solo per dolo ma anche per colpa grave, limitatamente ai casi di cui alle lett. b) e c), terzo comma, dell'art. 2 della stessa legge». Infatti l'art. 7, terzo comma, della l. n. 117 del 1988 statuisce: «I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b) e c)».

Non essendo i vicepretori onorari — organi monocratici — «cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali», è evidente che il giudice *a quo* erroneamente ha ritenuto applicabile la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 7, terzo comma, per i «cittadini estranei» anche ai vicepretori onorari. Questi rispondono, invece, ex art. 7, primo comma, in sede di rivalsa, come tutti gli altri giudici monocratici — escluso il giudice conciliatore — in tutte le ipotesi, dolose o colpose, previste dagli artt. 2 e 3 della l. n. 117 del 1988.

Poiché, tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza risulta chiaro che il giudice *a quo* ha inteso impugnare l'art. 7, terzo comma, in quanto non limita la responsabilità dei vicepretori onorari al solo caso di dolo, come è previsto invece per i giudici conciliatori e i giudici popolari, la questione — una volta precisata — può essere esaminata nel merito.

18. — Tutte le anzidette questioni, relative all'art. 7, terzo comma, della L. 13 aprile 1988, n. 117, sono infondate.

La normativa dettata nel terzo comma dell'art. 7 rappresenta il punto di arrivo di una faticosa elaborazione legislativa. In proposito il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia prevedeva che «i giudici conciliatori, i giudici popolari, nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali rispondono di colpa grave esclusivamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma terzo dell'art. 2».

Tale disposizione fu modificata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel cui testo era previsto unicamente che «gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali rispondono soltanto in caso di dolo»: ciò — si legge nella relazione — «per evitare il rischio di una fuga degli estranei dalla partecipazione a funzioni giudiziarie». Sul testo della Commissione, si accese un vivace dibattito e la Camera approvò una nuova stesura della norma, secondo la quale «i giudici conciliatori, i giudici popolari, nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo». Passato il disegno di legge al Senato, questo testo ottenne il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, considerato che i soggetti anzi detti «non svolgono professionalmente attività giurisdizionali ed è quindi equo che si richieda ad essi un diverso grado di conoscenza della legge e, di conseguenza, di diligenza». La Commissione giustizia del Senato, peraltro, modificò ancora la formulazione della norma, proponendo quello che è divenuto il suo testo definitivo, ora impugnato dai giudici remittenti.

La rivalsa nei confronti dei giudici conciliatori e dei giudici popolari — come si legge nella relazione — fu limitata alla sola ipotesi di dolo, ritenendosi che essi non posseggano «quelle cognizioni di diritto e quella specializzazione in materia di fatto che possano fondare la responsabilità per colpa grave». Viceversa, per i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, fu stabilita una responsabilità, in sede di rivalsa, anche nelle ipotesi indicate dalle lett. b) e c) dell'art. 2, riguardanti i più macroscopici errori di fatto, in quanto detti giudici «laici» sono da considerare esperti nelle materie in cui esercitano la funzione giurisdizionale, cosicché una loro totale irresponsabilità, in relazione agli errori di fatto, sarebbe apparsa ingiustificata. Giustificata fu ritenuta, invece, una loro completa irresponsabilità per gli errori, anche macroscopici, commessi nell'interpretazione della legge «non trattandosi di giuristi professionisti».

Dall'assemblea fu approvato quest'ultimo testo, sia pur con discussioni. Pertanto, tra la normativa proposta dal Ministro di grazia e giustizia (che prevedeva per i giudici conciliatori, i giudici popolari e gli «esperti» chiamati a comporre gli organi collegiali una responsabilità solo per dolo e colpa grave per travisamento dei fatti) e quella adottata in un primo tempo, dalla Camera (che prevedeva per essi solo una responsabilità per dolo), è prevalsa una soluzione normativa intermedia, che ha previsto per i giudici conciliatori e i giudici popolari la sola responsabilità per dolo e per gli esperti chiamati a far parte degli organi collegiali, una responsabilità per dolo e travisamento dei fatti ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lett. b) e c).

19. — Come emerge dall'esame degli atti parlamentari, sul tema in oggetto sono possibili scelte diverse da quelle adottate dal legislatore. Deve comunque riconoscersi la non irragionevolezza della previsione di una più circoscritta area di responsabilità per coloro che non hanno una specifica professionalità in relazione alle materie giuridiche. La legge n. 117 del 1988, limitando alle sole ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), la responsabilità in sede di rivalsa dei «cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali», ha inteso riferirsi ad una vasta categoria di soggetti, chiamati a partecipare, occasionalmente o per periodi di tempo determinati, ad organi giudiziari collegiali, senza avere lo *status* di magistrato. Tali soggetti sono chiamati a comporre collegi che giudicano in materie, in relazione alle quali è necessaria una particolare preparazione tecnica: di regola non è richiesta, tra i requisiti in loro possesso, la laurea in giurisprudenza. Non è perciò irragionevole — come è stato osservato durante i lavori parlamentari — che essi siano responsabili dei più macroscopici errori di fatto, in quanto le loro particolari conoscenze tecniche sono richieste proprio in relazione agli accertamenti di fatto, e non è parimenti irragionevole che, non essendo provvisti di specifiche conoscenze di diritto, siano responsabili per le violazioni di legge solo in caso di dolo.

Esaminando specificamente la questione sollevata dal Tribunale di Bari, va rilevato che la sezione specializzata per le tossicodipendenze, competente a disporre gli interventi coattivi previsti dall'art. 100 della l. 22 dicembre 1975, n. 685, al fine della cura e del recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotropiche, è composta da un consigliere di corte d'appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due «esperti» designati dal consiglio superiore della magistratura (art. 101, secondo comma, l. cit.).

Erroneamente il giudice *a quo* ritiene che la mancata previsione di una pari responsabilità, in sede di rivalsa, per tutti i membri del collegio violi gli artt. 101, comma secondo, 104, comma primo, 107, comma terzo e 108, comma secondo, della Costituzione, alterando l'equilibrio del collegio, differenziando i giudici in base ad un elemento diverso dalle funzioni e sottraendo alcuni di essi allo specifico obbligo di osservanza della legge, al quale è correlata la responsabilità ex art. 27, comma terzo, lett. c) della l. n. 117 del 1988. L'istituzione di sezioni specializzate per determinate materie presso gli organi giudiziari ordinari, «con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura», è prevista, infatti, dalla stessa Costituzione all'art. 102, comma secondo, con il quale si è inteso confermare espressamente la legittimità dei collegi «misti», di magistrati e di esperti, già esistenti nel nostro ordinamento.

La previsione costituzionale delle sezioni specializzate — come quella istituita dall'art. 101, secondo comma, della l. n. 685 del 1975 — delle quali fanno parte soggetti aventi una preparazione professionale ed uno status differenziati, imputa che non può essere messa in dubbio di per sé la legittimità costituzionale di tali collegi. Parimenti, se del collegio possono legittimamente far parte soggetti con uno status ed una posizione professionale differenziata, debbono ritenersi legittime le norme che ne differenziano lo status in relazione alla diversa situazione professionale. Unico limite al riguardo è dato dalla necessità che anche lo status degli «esperti» che fanno parte del collegio sia tale da garantirne l'indipendenza (art. 108, comma secondo, della Costituzione). Ma con questa esigenza non confligge la norma impugnata, la quale, regolando un aspetto dello status dei membri del collegio «estranei alla magistratura», ne disciplina il regime di responsabilità in maniera diversa rispetto a quello previsto per i giudici «togati», in coerenza con le rispettive attitudini tecniche, senza incidere minimamente sulla indipendenza di ciascun membro del collegio.

Neppure può ritenersi che la norma impugnata sostanzialmente sottragga gli «esperti» allo specifico dovere di osservare la legge, poichè essa introduce soltanto una diversa — e non irrazionale — diversificazione del regime di responsabilità, conseguente alla violazione di quell'obbligo. Neppure, infine, essa crea illegittime differenziazioni tra giudici, vietate dall'art. 107, terzo comma, della Costituzione, giacché il principio ivi stabilito, secondo il quale i giudici si distinguono solo «per diversità di funzioni», implica che tra essi non si possono stabilire rapporti di gerarchia e non differenze, razionalmente non ingiustificate, nel regime di responsabilità.

20. — Parimenti non fondata è la questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna relativamente all'art. 7, terzo comma, della l. n. 117 del 1988.

In proposito va precisato che — per attenersi ai limiti di rilevanza rispetto al giudizio *a quo* — la questione va esaminata con esclusivo riferimento ai componenti delle commissioni tributarie di primo grado.

Queste, a norma dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, possono essere composte da uno o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro membri. Il presidente della commissione è scelto tra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo. I presidenti delle sezioni e i vicepresidenti, oltre che fra tali categorie, possono essere scelti anche tra i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.

Gli altri membri della commissione sono scelti dal presidente del tribunale tra le persone designate dai consigli comunali dei comuni della circoscrizione, o inserite in elenchi formati dall'amministrazione finanziaria ed, eventualmente, in elenchi formati — a richiesta del presidente del tribunale — dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali degli avvocati, ingegneri, dottori commercialisti e ragionieri. Costoro debbono essere forniti (art. 4 d.P.R. n. 636 del 1972) di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo. Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vicepresidente e di due membri (art. 7, comma secondo, d.P.R. n. 636 cit.).

L'art. 10 del già richiamato d.P.R. n. 636 del 1972 statuisce che «i componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identiche funzioni, indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione d'interessi territoriali, di categoria o di parte».

La ratio di questa normativa va ricercata, oltre che nell'opportunità di integrare la composizione delle commissioni tributarie con «esperti» provenienti dall'amministrazione finanziaria, nella volontà del legislatore di realizzare, in materia di giustizia tributaria — attraverso la nomina di metà dei membri della commissione tra le persone inserite in elenchi formati dai consigli comunali — una varietà di provenienza dei membri, idonea a garantire l'adeguato esame delle questioni in una materia nella quale gli enti locali sono portatori di interessi particolarmente qualificati.

Questa Corte, investita in passato di questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della composizione delle commissioni tributarie, in relazione agli artt. 102 e 108 della Costituzione le ha ritenute non fondate (sentenze 7 giugno 1984, n. 154 e 24 novembre 1982, n. 196), affermando che le commissioni tributarie sono organi di giurisdizione speciale (sentenza 3 agosto 1976, n. 215), che la disciplina di esse, nel suo complesso, garantisce adeguatamente l'indipendenza dei componenti; che il meccanismo di nomina di questi ultimi — ancorché suscettibile di opportuni miglioramenti — è tale da fornire sufficienti garanzie della idoneità alle funzioni da svolgere.

Deve ritenersi — come già si è rilevato a proposito delle sezioni specializzate previste dall'art. 102, comma secondo, della Costituzione — che alla legittimità del carattere composito delle commissioni tributarie di primo grado consegue la non illegittimità di quelle differenze che, nella disciplina della responsabilità dei componenti del collegio, per gli errori compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, si connettono allo *status* di magistrati in servizio, o di estranei all'amministrazione della giustizia. La differenza di *status*, alla quale si ricollega una specifica professionalità non soltanto in relazione agli accertamenti di fatto ma anche a quelli di diritto, giustifica infatti una differenziazione della responsabilità in relazione agli errori di fatto e all'applicazione della legge. Pertanto, l'art. 7, comma terzo, della l. n. 117 del 1988 — applicabile ai membri delle commissioni tributarie di primo grado che, non essendo magistrati in servizio, rientrano nella categoria degli «estranei alla magistratura» — legittimamente differenzia il regime di responsabilità dei componenti delle commissioni tributarie di primo grado che non siano magistrati in servizio, da quello previsto in generale per questi ultimi.

Appare tutt'altro che irrazionale, infatti, che i membri delle commissioni tributarie, i quali non siano magistrati in servizio, rispondano in via di rivalsa solo nei casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), essendo tale normativa giustificata all'esigenza di trattare in maniera differenziata situazioni differenti. Né ciò dà luogo ad incongruenze e discriminazioni tra gli utenti della giustizia tributaria, rispondendo comunque, nei loro confronti, in via diretta lo Stato in tutte le ipotesi previste dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988.

Vaga e imprecisata è la dedotta violazione del titolo quarto della Costituzione, mentre non pertinente è il profilo riguardante l'asserito contrasto della norma impugnata con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, non limitando essa il diritto di agire e di difendersi in giudizio, né distogliendo alcuno dal giudice naturale precostituito per legge.

In conclusione, la censura promossa dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna è infondata sotto ogni profilo.

21. — Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, della l. n. 117 del 1988, sollevata dal Pretore onorario di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non limita la responsabilità dei vice pretori onorari ai soli casi di dolo, come prevede, invece, per i giudici conciliatori ed i giudici popolari.

Infatti, la differenza di trattamento appare giustificata dai diversi requisiti richiesti per la nomina a vice pretore onorario rispetto a quelli richiesti per la nomina a giudice conciliatore e giudice popolare.

A norma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, possono essere nominati vice pretori onorari solo i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori legali. Viceversa, per la nomina dei giudici popolari delle Corti di assise (artt. 9 e 10 l. 10 aprile 1951, n. 287) non è necessario il possesso di specifiche cognizioni di diritto, essendo sufficiente l'aver conseguito un diploma di scuola media di primo grado o di secondo grado (a seconda che si tratti di Corte d'assise di primo grado o di appello). Lo stesso dicasi per la nomina dei giudici conciliatori, prescrivendo al riguardo l'art. 23 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 unicamente che la scelta debba cadere «su elementi capaci di assolvere adeguatamente, per requisiti d'indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario».

Il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare o a giudice conciliatore, costituisce un elemento di differenziazione rilevante rispetto al tema della responsabilità per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, è idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una più ampia responsabilità rispetto a quella stabilita per i giudici popolari ed i giudici conciliatori.

22. — Vanno esaminate da ultimo le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il primo e secondo comma dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988 che hanno rispettivamente aggiunto all'art. 148 c.p.c. e all'art. 131 c.p.p. un comma contenente la seguente disposizione: «Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio». Tale disposizione (a norma dell'art. 16, comma terzo) si applica a tutti i provvedimenti dei giudici collegiali, aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione nonché ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia.

In caso di proposizione dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei componenti del collegio, a norma dell'art. 16, comma quinto, il tribunale dinanzi al quale l'azione è proposta chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale essa si riferisce e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

23. — Il Tribunale di Roma, con ordinanze 29 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988) e 4 maggio 1988 (R.O. n. 326 del 1988), e il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), hanno dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 anzi detto, nella parte in cui ha aggiunto all'art. 131 c.p.c. la disposizione relativa alla verbalizzazione dei provvedimenti collegiali.

Secondo i giudici *a quibus* l'art. 16, prevedendo tale verbalizzazione, contrasterebbe con gli artt. 101 e 104 della Costituzione. Infatti, essendo la verbalizzazione correlata alla divulgazione — in caso di giudizio di rivalsa dello Stato — delle posizioni assunte dai giudici al momento della deliberazione, la disposizione impugnata lederebbe il principio della segretezza della camera di consiglio (art. 276, comma primo, c.p.c.), il quale avrebbe rilievo costituzionale, perché diretto a garantire l'indipendenza del giudice, assicurando l'impersonalità della decisione, ritenuta una delle ragioni della collegialità.

Analoga questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988) in riferimento al terzo comma dell'art. 16, che — come si è visto — estende la normativa sulla verbalizzazione dei provvedimenti a tutti gli organi giurisdizionali collegiali, ivi comprese le commissioni tributarie. Il giudice *a quo*, peraltro, mentre motiva la non manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione, menziona, nel dispositivo, quali parametri gli artt. 3, 97, 101 e 108 della Costituzione.

Il Tribunale di Catanzaro, con la citata ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della differenza di trattamento — ritenuta irrazionale — del segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale (art. 351 c.p.p.).

La violazione dell'art. 3 della Costituzione è stata dedotta pure dalla Corte d'Appello di Trieste, che, con ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988, nella parte in cui prevede la verbalizzazione delle decisioni relative ai provvedimenti giurisdizionali penali. Secondo il giudice *a quo*, la previsione della formalizzazione del dissenso deve intendersi correlata alle ipotesi di responsabilità per colpa grave previste dall'art. 2, comma terzo della legge, ma in relazione a queste essa sarebbe priva di razionalità. Infatti, «qualora uno dei componenti abbia reso noto l'errore in cui il collegio stia per incorrere», gli altri componenti non potrebbero ignorare il rilievo senza trasformare il proprio comportamento, precedentemente solo colposo, in doloso: peraltro, in tal caso « si sarebbe in presenza di comportamento integrante vera e propria ipotesi delittuosa, come tale ben diversamente riscontrabile e censurabile».

Il Tribunale di Roma, con la citata ordinanza 29 aprile 1988, ha dedotto il contrasto dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988 con l'art. 3 della Costituzione, per avere imposto la verbalizzazione delle deliberazioni degli organi giudiziari collegiali, mentre analogo obbligo non è stabilito per alcun altro organo collegiale, amministrativo o legislativo. Più razionale sarebbe stato, secondo il giudice *a quo*, prevedere la verbalizzazione del dissenso in via facoltativa, a richiesta, cioè del dissenziente.

Quest'ultimo rilievo è sviluppato dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nell'ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 460 del 1988), con la quale è prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione — in quanto impone la verbalizzazione di ogni provvedimento giurisdizionale collegiale, anche quando sia stato preso all'unanimità o con il dissenso del relatore. Ciò sarebbe irrazionale, non essendovi motivo alcuno per verbalizzare la decisione ove sia stata presa all'unanimità ovvero col dissenso del relatore, risultando già tale dissenso dalla sentenza che, in casi del genere, (a norma dell'art. 118, ultimo comma, disp. att. c.p.c.) deve essere redatta da un altro componente del collegio, il quale la sottoscrive facendo espressa menzione di esserne l'estensore.

Per razionalizzare la normativa, anche secondo il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, la verbalizzazione dovrebbe avvenire unicamente a richiesta del dissenziente.

L'art. 16 della l. n. 117 del 1988 è stato impugnato, infine, dal Tribunale di Roma, con la più volte citata ordinanza 29 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988), dalla Corte d'Appello di Trieste con la già menzionata ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988) e (seppur immotivatamente sul punto) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con la citata ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988), in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Il Tribunale di Roma e la Corte d'Appello di Trieste deducono in proposito che l'obbligo della verbalizzazione inciderebbe negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, ostacolando possibili mediazioni tra difformi valutazioni in fatto e in diritto ed allungandoti tempi delle decisioni. In particolare, la Corte d'Appello di Trieste afferma che l'osservanza da parte dei componenti degli organi collegiali delle prescrizioni imposte dalla norma impugnata ha la conseguenza di appesantire gravemente il lavoro dei magistrati, distogliendoli dal compito di amministrare la giustizia con una serie di adempimenti, inerenti alla verbalizzazione di ogni questione decisa, che intralcia irragionevolmente l'attività giudiziaria, compromettendone l'efficienza.

24. — Il tema della responsabilità degli organi collegiali è uno dei più delicati dell'intera materia della responsabilità civile del giudice. Riaffiorano in esso, con particolare intensità, i problemi della natura della deliberazione collegiale, del contributo del membro dissenziente, del meccanismo di riferimento al collegio della deliberazione non unanime. Tali temi concernenti la struttura dell'atto — caratterizzato dal particolare legame che la natura e l'esercizio della funzione determinano tra i membri del collegio — si riflettono, a loro volta, sulla disciplina della responsabilità civile del giudice. Le diverse vicende applicative, che hanno in ogni tempo caratterizzato questa materia e coinvolto la giustificazione, il contenuto, i limiti e le modalità del risarcimento per fatto illecito del giudice (cfr. spec. nn. 3, 4 e 5), sono emerse in tutta la loro pienezza nella elaborazione della normativa della l. n. 117 del 1988.

È stato osservato che, al riguardo, affiora anzitutto l'esigenza di non sottrarre i componenti degli organi collegiali all'azione di rivalsa, «per non creare nell'ambito della magistratura un'area d'immunità politicamente inopportuna e non compatibile col principio di uguaglianza» (cfr. il parere del Consiglio superiore della magistratura sul disegno di legge governativo e la relazione a quest'ultimo). In secondo luogo, va anche soddisfatta l'esigenza di assicurare ai membri del collegio che, pur avendo partecipato alla decisione, non l'abbiano condivisa — essendo restati in minoranza — uno strumento che consenta di dimostrare il loro dissenso e non essere soggetti all'azione di rivalsa.

Il disegno di legge governativo si era fatto carico della prima esigenza, ma non della seconda, limitandosi a stabilire (art. 8) che le disposizioni sull'azione di rivalsa «si applicano anche ai magistrati che esercitano le loro funzioni in organi collegiali». Lo stesso aveva fatto la Commissione giustizia della Camera dei deputati, che proponendo un testo (art. 10) analogo, nel quale — in aggiunta — era precisato unicamente che «la responsabilità può riguardare i componenti il collegio ovvero un singolo componente quando la violazione del diritto è conseguenza d'inosservanza di doveri che personalmente gli competono».

In assemblea sorsero vivaci contrasti, sottolineandosi il carattere personale che deve avere la responsabilità, disatteso da tale normativa. Ciò condusse, però, solo alla soppressione del testo dell'art. 10 proposto dalla Commissione giustizia della Camera e all'inserimento nell'art. 1 — che regola l'ambito di applicazione della legge — dell'attuale secondo comma, che rende applicabili le disposizioni della legge stessa «anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali». Prevalse, cioè, l'opinione che dovesse essere affidata alla futura elaborazione giurisprudenziale l'identificazione in concreto «delle forme di responsabilità che possono configurarsi per gli organi collegiali» e la definizione dei meccanismi «che potranno presiedere all'individuazione delle posizioni eventualmente dissenzienti».

I rilievi critici già emersi nella discussione alla Camera dei deputati — secondo i quali il Parlamento non poteva eludere, rimettendola alla magistratura, l'individuazione dei meccanismi di prova della responsabilità dei singoli membri del collegio, col rischio di una sostanziale esclusione della responsabilità per taluni componenti gli organi collegiali, ovvero della configurazione di una loro responsabilità oggettiva — indussero il Senato a prevedere e disciplinare la verbalizzazione del dissenso di taluno dei membri del collegio (art. 18 del testo del disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura) con una norma analoga a quella ora impugnata.

Alla Camera — alla quale la legge era ritornata in seconda lettura — sorsero però nuovi contrasti sul punto. Prevalse l'opinione che la possibilità di rendere pubblici le opinioni e i voti espressi in camera di consiglio, avrebbe potuto condizionare la «libertà di decisione» dei giudici, dando inoltre luogo ad un numero immenso di verbalizzazioni, che avrebbe gravemente appesantito l'attività giudiziaria. Pertanto la norma sulla verbalizzazione delle decisioni degli organi collegiali fu soppressa. Reinscritta dal Senato, nel testo ora vigente (art. 16), fu infine definitivamente approvata anche dalla Camera.

Come si vede, la norma impugnata (che è riprodotta nell'art. 125 del nuovo codice di procedura penale) è stata approvata tra incertezza, contrasti e ripensamenti, che dimostrano la difficoltà di contemperare collegialità e responsabilità del giudice, in un quadro rispettoso, ad un tempo, di divergenti esigenze, di non facile composizione.

L'ultimo comma dell'art. 16 prevede che «con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati, nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'art. 4».

Tale decreto è stato emanato in data 16 aprile 1988 e con esso sono state stabilite le modalità di attuazione dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988, precisandosi i relativi adempimenti e predisponendosi nove tipi di modelli di processo verbale, in relazione ai vari tipi di giudizio.

25. — Tra le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione all'art. 16 vanno innanzitutto dichiarate non fondate quelle sollevate dai Tribunali di Roma e di Catanzaro e dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma — in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione — sotto il profilo che l'art. 16, incidendo sulla segretezza della camera di consiglio, comprometterebbe l'indipendenza del giudice e l'imparzialità del giudizio.

Invero, nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza, nel senso indicato nelle ordinanze di rimessione, cioè quale mezzo per assicurare l'indipendenza attraverso l'impersonalità della decisione. La Costituzione ha inteso assicurare l'indipendenza dei giudici garantendo la non interferenza nel loro operato degli altri poteri dello Stato (art. 104, comma primo); l'esclusione di ogni gerarchia all'interno della magistratura (art. 107, comma terzo); la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma secondo); prevedendo organi di autogoverno (artt. 104 e 108); ma nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della loro indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto sull'esistenza di opinioni dissenzienti all'interno del collegio. Viceversa, è espressamente prevista la figura di giudici monocratici (art. 106, comma secondo), le cui decisioni non possono essere impersonali ed è espressamente sancito, il principio generale della responsabilità diretta dei giudici, per gli atti compiuti in violazione di diritti (art. 28 della Costituzione), come sopra si è visto.

A quest'ultimo principio non contraddice la conoscibilità dell'operato anche di ciascun componente gli organi giudiziari collegiali e quindi la deroga, quanto meno nei limiti a ciò necessari, al segreto della camera di consiglio. Tale segreto — fuori di detti limiti — costituisce pertanto materia di scelta legislativa e nulla ha a che vedere con la garanzia dell'indipendenza dei giudici. È da ribadire, al riguardo, che l'indipendenza è un valore morale, che si realizza in tutta la sua pienezza, proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento.

Parimenti — e per le stesse ragioni — va dichiarata non fondata la medesima questione proposta, senza ulteriori motivazioni, dalla commissione tributaria di primo grado di Roma anche con riferimento agli artt. 3 e 108 della Costituzione.

26. — Va pure dichiarata non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversa differenza di trattamento, ritenuta irrazionale, del segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale. Trattasi, infatti, di situazioni non omogenee e quindi non comparabili.

Non fondata è pure la questione sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della differenza di trattamento fra deliberazioni degli organi giudiziari collegiali e deliberazioni degli organi collegiali amministrativi o legislativi. Tali situazioni, infatti, non sono parimenti comparabili tenuto conto che le deliberazioni delle Camere, di regola, non sono segrete; che i membri di esse non sono perseguibili «per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» (art. 68, comma primo, della Costituzione); che anche le deliberazioni degli organi collegiali amministrativi, di regola, non sono segrete (tranne che per le questioni concernenti le persone) e che, comunque, ogni membro può far constare nel verbale del suo voto e dei motivi che l'hanno determinato (cfr. art. 281, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, t.u. legge comunale e provinciale).

Non fondata è, infine, anche la questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, sul presupposto che la norma impugnata prevederebbe la verbalizzazione del dissenso soltanto in relazione alle ipotesi stabilite dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988. L'ordinanza muove, infatti, da un'affermazione erronea, poichè l'art. 16 della l. n. 117 del 1988 prevede la verbalizzazione non soltanto in relazione a dette ipotesi. Comunque — come anche appresso si dirà — se ciò fosse, la norma non sarebbe irrazionale, essendo proprio e soltanto riguardo a dette ipotesi necessaria la documentazione dell'eventuale dissenso di uno o più membri del collegio, in relazione alla responsabilità che ne potrebbe derivare.

27. — Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 sollevata dal Tribunale di Roma, dalla Corte d'Appello di Trieste e dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo che il sistema di verbalizzazione previsto dalla norma impugnata incide negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il che comporta l'assorbimento degli ulteriori profili d'illegittimità prospettati in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 97 della Costituzione, nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento dell'amministrazione, non ha inteso riferirsi ai soli organi della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (Corte cost. 7 maggio 1982, n. 86).

L'art. 16 della l. n. 117 del 1988 prevede la compilazione di un sommario processo verbale, che deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, «su ciascuna delle questioni decise», con l'indicazione nominativa di ogni componente del collegio che lo abbia espresso. Il che comporta una continua attività di verbalizzazione da parte dei collegi giudicanti, in relazione a qualsiasi questione decisa, sia essa pregiudiziale, preliminare, di diritto o di fatto, a prescindere dall'esistenza del dissenso di alcuno dei membri del collegio, della rilevanza del dissenso ai fini di eventuali azioni di responsabilità e dalla richiesta di verbalizzazione da parte dell'interessato. Ciò implica un intralcio costante all'attività giudiziaria, incompatibile col principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e non giustificato dalle finalità che la norma intende realizzare.

Tale norma va dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la compilazione obbligatoria del processo verbale in relazione ad ogni deliberazione del collegio, anziché la compilazione facoltativa di esso nelle sole ipotesi in cui la richiedano uno o più membri del collegio medesimo.

Il contenuto del primo comma dell'art. 16, che riguarda il processo penale, come si è già rilevato, è riprodotto nell'art. 125 del nuovo codice di procedura penale: alla necessaria modifica di quest'ultima norma, in conformità della presente decisione, il Governo provvederà nell'esercizio della delega per l'adeguamento della nuova normativa ai sensi dell'art. 7 della l. 16 febbraio 1987, n. 81.

È da rilevare infine che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 16, operata dalla presente decisione, non comporta la stessa declaratoria per il terzo comma, il quale va ora letto secondo la modificazione dei predetti due commi ad opera di questa stessa decisione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117 («Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati») nella parte in cui dispone che «è compilato sommario processo verbale» anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale»;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 — nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati — sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 460 del 1988), in riferimento agli artt. 10, 101, 104 e 108 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevate dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), dal Tribunale di Roma con ordinanze 28 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988) e 4 maggio 1988 (R.O. n. 326 del 1988), dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988) e della Corte d'Appello di Trieste con ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988) in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, nonché dell'art. 131 c.p.c., come modificato dall'art. 16 della stessa legge, sollevata dal Tribunale di Biella, con ordinanza 10 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione;

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Pretore onorario di Roma con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Tribunale di Bari con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 396 del 1988), in riferimento agli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna con ordinanza 28 aprile 1988 (R.O. n. 422 del 1988), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, e all'intero titolo quarto della Costituzione.

«Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI E PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1989)

N. 1

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla corte d'appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra Torrione Gianni e Bich Edoardo ed altra*

Elezioni - Elezioni al consiglio regionale della Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte d'appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).
(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 1244/1988 r.g., avente ad oggetto la ineleggibilità di cons. regionale Valle d'Aosta, promossa da Torrione Gianni, residente in Aosta, rappresentato per procura a margine del ricorso dall'avv. Enrico Giusiana del Foro di Torino, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in piazza Castello n. 29, ricorrente, contro Bich Edoardo, elettivamente domiciliato in Torino, via Mercantini, 6, presso l'avv. prof. Andrea Comba, dal quale è rappresentato e difeso per delega in calce alla copia del ricorso, resistente, e nei confronti della regione autonoma Valle D'Aosta.

Torrione Gianni, presentatosi quale candidato alle elezioni del Consiglio regionale della regione autonoma della Valle d'Aosta (nei giorni 27 e 28 del giugno 1988), con ricorso a questa Corte, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, depositato il 23 agosto 1988 (e notificato il 26 agosto successivo) ha lamentato che la convalida dell'elezione a consigliere del candidato Bich Edoardo non avrebbe dovuto aver luogo, essendo stato, quest'ultimo, tratto a giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti per danni di natura patrimoniale in pregiudizio della detta regione e versando quindi in manifesta ipotesi di ineleggibilità ex art. 7 della lett. b) della legge 5 agosto 1962, n. 1257, attesa la rilevata pendenza di lite.

Si costituiva in giudizio il resistente Bich avanzando in via preliminare eccezione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma e 51, primo comma della Costituzione, della norma che attribuisce la giurisdizione in primo grado, nella materia in oggetto, alla Corte di appello, perché priverebbe le parti del doppio grado di giurisdizione, quale viceversa assicurato, fattispecie del tutto analoghe, dalla legge statale 23 aprile 1981, n. 157, all'art. 7, quarto comma, e della legge regione Sicilia del 24 giugno 1986, n. 31, all'art. 14, settimo comma.

Il resistente ha richiamato peraltro l'ordinanza in data 25 settembre 1987 con cui questa stessa Corte (nel procedimento promosso da Aloisi Domenico nei confronti della regione Valle d'Aosta e dei consiglieri regionali Andrione, Martin, Chabod ed altri) ha già affrontato in riferimento all'art. 27 della legge 1257, n. 1962, relativo alle cause sopravvenute di ineleggibilità la questione di legittimità costituzionale della legge regionale valdostana che prevede la devoluzione dei ricorsi in materia di eleggibilità dei consiglieri regionali alla cognizione in unico grado della Corte di appello di Torino, con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale presso cui pende quindi il relativo giudizio; e le medesime motivazioni su cui è stata già fondata la rimessione della questione di legittimità del detto art. 27, ha richiamato in riferimento anche all'art. 2 della legge medesima n. 1257/1962 interessante il caso di specie.

In via subordinata, qualora si ritenesse vigente nel caso della regione Valle d'Aosta l'art. 7, lett. b) della ricordata legge n. 1257/1962 nella sua dizione letterale in quanto non espressamente abrogato o dichiarato costituzionalmente illegittimo, il resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della succitata norma per contrasto con l'art. 51, comma primo della Costituzione per la parte in cui considera inleggibili coloro che, avendo lite pendente con la regione, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida dell'elezione o entro i termini previsti per esercitare l'opzione prevista nei casi d'incompatibilità.

Ritenuto, da questo collegio, che la prima questione appare preliminare ed assorbente, perché concerne la giurisdizione/competenza di questa Corte, che, invero, nei casi normali (v. leggi 23 dicembre 1966, n. 1147, e 23 aprile 1981, n. 157) questo organo collegiale se adito come giudice di primo ed unico grado difetterebbe di giurisdizione-competenza.

Considerata la necessità di adire la Corte Costituzionale, in quanto la questione in oggetto si appalesa rilevante ai fini della decisione perché, ove fosse introdotto il doppio grado di giurisdizione, attraverso l'abrogazione della legge 5 agosto 1962, n. 1257, per la parte che ci riguarda, questa Corte dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione-competenza a conoscere della causa come giudice di unico grado.

Ritenuto, d'altronde, che la questione neppure pare ritenersi manifestamente infondata, essendo incontrovertibile che, nel caso di specie, le situazioni prospettate, e come diversamente regolate dalla legge regione Sicilia e da quella statale, sono perfettamente omogenee, e non sussiste, peraltro, alcun ragionevole motivo (neppure con riguardo al fatto che qui trattasi di regione e statuto speciale, anziché ordinario) perché abbiano una disciplina differenziata, talché appare logico ritenere che quella vigente sia rimasta tale per mera dimenticanza del legislatore.

Rilevato che, gli artt. 22 e 33 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1257 ricalcano, sotto il profilo del contenzioso in materia di inleggibilità, la disciplina generale prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali (legge cui l'art. 33 fa esplicito rinvio), e che il legislatore del 1962 non ha fatto che estendere alla Valle d'Aosta la disciplina in allora vigente perché in quel momento non sussisteva alcun ragionevole motivo per dettare una disciplina differenziata.

Considerato peraltro che il legislatore del 1968 (legge 17 febbraio 1968, n. 108) e quello del 1981 (legge 23 aprile 1981, n. 157) nell'estendere alle elezioni delle regioni a statuto normale il nuovo contenzioso elettorale amministrativo, introdotto e disciplinato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, non sembrano essersi avveduti che la regione Valle d'Aosta rimaneva con un contenzioso diverso dal nuovo contenzioso generale, così non provvedendo, senza alcun plausibile e ragionevole motivo, ad estendere detta nuova disciplina anche ad essa Valle d'Aosta;

che, conseguentemente, sotto il profilo per ultimo considerato, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 all'art. 19, e la legge 23 aprile 1981, n. 154, all'art. 7 appaiono viziata di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e che, di riflesso appare viziato l'art. 22 della legge del n. 1257/1962 che qui interessa;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e di riflesso dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte non costituita regione Valle d'Aosta, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in camera di consiglio dalla prima sezione civile della Corte d'appello di Torino, in data 30 settembre 1988.

(Seguono le firme)

N. 2

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla corte d'appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico. e Vesan Silvano ed altra*

Elezioni - Elezioni al consiglio regionale della Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte d'appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).
(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1245/1988 r.g., promossa da Aloisi Domenico, elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre, 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso elettorale, ricorrente, contro Vesan Silvano, residente in Chatillon (Aosta), elettivamente domiciliato in Torino, via L. Mercantini, 6, presso lo studio del prof. avv. Andrea Comba che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. C. Piccini del Foro di Genova, per procura speciale in atti, resistente;

Visto il ricorso 23 agosto 1988 proposto, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, da Domenico Aloisi, consigliere della regione autonoma Valle d'Aosta, nei confronti di Silvano Vesan, la cui elezione alla stessa carica era stata convalidata dal consiglio regionale in data 27 luglio 1988;

Visto il controricorso del Vesan, il quale ha contestato la propria assunta ineleggibilità, e sollevato, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della citata legge, nella parte in cui fa risalire l'efficacia delle cause di ineleggibilità al momento dell'accettazione della candidatura invece che a quello della convalida dell'elezione;

Vista l'ordinanza 25 settembre 1987 con la quale questa stessa corte ha sollevato, in altro procedimento promosso dal medesimo Aloisi, questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce la giurisdizione in unico grado alla corte d'appello di Torino, privando così i consiglieri della regione valdostana, rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario, di un grado di giurisdizione;

Ritenuto che tale questione si profila, nella fattispecie, come assorbente a fronte di ogni altra, atinendo alla giurisdizione-competenza di questa corte;

Ritenuto che quindi il presente giudizio va sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale, affinché si pronunci in ordine alla legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, delle leggi n. 108/1968, e n. 157/1981, che non hanno esteso alla regione autonoma Valle d'Aosta il nuovo contenzioso elettorale amministrativo di cui alla legge n. 1147/1966 e di riflesso, quindi, dell'art. 27 della legge 25 agosto 1962, n. 1257;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e di riflesso dell'art. 27 della legge 25 agosto 1962, n. 1257;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte non costituita regione Valle d'Aosta, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso, in camera di consiglio della prima sezione civile della corte d'appello di Torino, il 30 settembre 1988.

(Seguono le firme)

n. 3

Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 della corte d'appello di Torino
 nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan Silvano ed altra

Elezioni - Elezioni al consiglio regionale della Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Ricorso alla corte d'appello - Giurisdizione in unico grado - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione.

(Legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 19; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 7; legge 5 agosto 1962, n. 1257, art. 27).
 (Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1227/88 r.g. promossa da Ricco Raffaele, residente in Aosta, elettivamente domiciliato in Torino, piazza A. Peyron 5, presso lo studio dell'avv. Umberto Giardini che lo rappresenta e difende in forza di procura 28 luglio 1988 in atti, ricorrente contro Vesan Silvano, residente in Chatillon (Aosta), elettivamente domiciliato in Torino, via L. Mercantini, 6, presso lo studio del prof. avv. Andrea Comba, che lo rappresenta e difende, con poteri disgiunti, unitamente all'avv. Carlo Piccini del Foro di Genova, per procura speciale in atti, resistente, regione autonoma della Valle d'Aosta, in persona del presidente *pro-tempore*, non comparsa, resistente contumace.

Con deliberazione 27 luglio 1988 il consiglio regionale della Valle d'Aosta convalidava l'elezione del consigliere Vesan Silvano, presentatosi alle elezioni nella lista della Democrazia Cristiana.

Con ricorso, depositato il 3 agosto 1988, Ricco Raffaele, assumendo di essere il primo escluso, avendo conseguito 1236 voti di preferenza chiedeva la decadenza dalla carica del Vesan, perchè costui solo dopo il 22 luglio 1988 ha dato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Finaosta S.p.a., le cui azioni sono in maggioranza di proprietà della regione.

Si costituiva in giudizio il Vesan e chiedeva la rielezione del ricorso, per inesistenza delle cause di ineleggibilità dedotte dal ricorrente.

In via subordinata il Vesan eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1962, n. 1257, nella parte in cui pone la data di accettazione della candidatura come tempo limite per la rimozione delle cause di ineleggibilità previste nel precedente comma del medesimo articolo di legge.

Questa Corte ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma di legge che attribuisce la giurisdizione in primo ed unico grado alla Corte d'appello di Torino, perchè è apparsa palesemente viziata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto i consiglieri della Valle d'Aosta vengono privati di un grado di giurisdizione, mentre la legge generale 23 aprile 1981, n. 157, art. 7, sesto comma, assicura il doppio grado di giurisdizione ai consiglieri delle altre regioni a statuto normale.

Questa questione appare preliminare ed assorbente, perchè concerne la giurisdizione-competenza di questa Corte. Infatti nei casi normali (v. le leggi 23 dicembre 1966, n. 1147, e 23 aprile 1981, n. 157), questo organo collegiale difetta di giurisdizione-competenza, se adito come giudice di primo ed unico grado.

Inoltre appare necessario adire la Corte costituzionale, perchè, *in primis*, la questione di cui sopra si appalesa rilevante ai fini della decisione; ed invero, se fosse introdotto il doppio grado di giurisdizione, attraverso l'abrogazione *in parte qua* della legge 5 agosto 1962, n. 1257, questa Corte dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione-competenza a conoscere della causa come giudice di primo ed unico grado.

D'altra parte la questione in oggetto neppure può ritenersi manifestamente infondata, apparendo incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza la disparità di trattamento, che, come si vedrà, risulterà del tutto irragionevole ed ingiustificata.

A questo punto appare opportuno, per meglio chiarire la questione, richiamare la giurisprudenza che in ordine al principio di uguaglianza si è formata nel corso di questi anni: «Al fine di valutare se una legge sia o meno in contrasto con il principio di uguaglianza non basta accertare che la stessa sia in contrasto con i precetti inderogabili posti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione, giacché detto principio è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (Corte costituzionale 29 maggio 1960, n. 15, in giur. cost. 1960, 147); «Il principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni è espressione del canone di coerenza dell'ordinamento giuridico» (Corte costituzionale 30 novembre 1982, n. 204, in giur. cost. 1982, I, 2146); «Il principio di uguaglianza formale, sancito nell'art. 3, primo comma, della Costituzione, impone al legislatore di assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione» (Corte costituzionale 26 gennaio 1957, nn. 3 e 28, in giur. cost. 1957, 5 e 398); «Ove le situazioni siano omogenee, il loro trattamento deve essere uniforme, ove non sussistano fondate ragioni per differenziarlo» (Corte costituzionale 26 luglio 1979, n. 83, in giur. cost. 1979, I, 640); Corte costituzionale 25 marzo 1976, n. 57, in foro it. 1976, I, 1794); «L'art. 3 della Costituzione, vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli» (Corte costituzionale 25 giugno 1980, n. 96, in giur. cost. 1980, I, 746); «C'è violazione del principio di uguaglianza quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata, determinante discriminazioni arbitrarie e ingiustificate» (Corte costituzionale 25 giugno 1981, n. 111, in giur. cost. 1981, I, 974); «Il principio di uguaglianza postula l'omogeneità delle situazioni giuridiche messe a confronto e pertanto non può essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente eterogenee: in tal caso, invece, una disciplina differenziata non può essere ritenuta arbitraria, in quanto giustificata dalla diversità su detta» (Corte costituzionale 26 ottobre 1982, n. 171, in giur. cost. 1982, I, 1739).

Nel caso di specie le situazioni sono perfettamente omogenee, non sussiste alcun ragionevole motivo (non certo ravvisabile, nella materia, per trattarsi qui di regione a statuto speciale, anziché ordinario), perché abbiamo una disciplina differenziata, ed appare logico ritenere che quella vigente sia rimasta tale solo ed esclusivamente per una dimenticanza del legislatore.

In buona sostanza, gli artt. 22 e 33 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1257, ricalcano, sotto il profilo del contenzioso in materia di inelegibilità, la disciplina generale prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, legge, cui l'art. 33 fa esplicito rinvio. Cioè il legislatore del 1962 non ha fatto che estendere alla Valle d'Aosta la disciplina generale allora vigente, perché, ovviamente non sussisteva alcun ragionevole motivo per dettare una disciplina differenziata.

Orbene il legislatore del 1968 (legge 17 febbraio 1968, n. 108) e quello del 1981 (legge 23 aprile 1981, n. 157) nell'estendere alle elezioni delle regioni a statuto normale il nuovo contenzioso elettorale amministrativo, introdotto e disciplinato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, non sembrano essersi avveduti che la regione Valle d'Aosta rimaneva con un contenzioso obsoleto, comunque meno garantista del nuovo contenzioso generale amministrativo. Cioè i due legislatori non prevedevano, e ciò senza alcun ragionevole motivo, l'estensione del nuovo contenzioso alla Valle d'Aosta. E pertanto sotto questo profilo la legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'art. 19 e la legge 23 aprile 1981, n. 154, all'art. 7 appaiono viziata di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; di riflesso, ed è ciò che qui interessa, appare viziato l'art. 27 della legge n. 1257/1962.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e di riflesso dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte non costituita regione Valle d'Aosta nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso, in camera di consiglio, dalla prima sezione civile della Corte di appello di Torino il 30 settembre 1988.

(Seguono le firme)

N. 4 -

Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1989) dal pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Musacco Mario

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Violazione degli obblighi - Contravvenzione - Previsto arresto anche fuori dei casi di flagranza - Illegittima limitazione del diritto alla libertà personale.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8).

(Cost., art. 13).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1077/1988 r.g.a. pendente a carico di Musacco Mario imputato reato di cui all'art. 9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ponendosi alla guida dell'autovettura Skoda tg. CS/224469 di proprietà del coniuge.

FATTO

Il giorno 8 aprile 1988 il vice ispettore della Polizia di Stato Aloia Francesco e il sov. Iaquina Mario, liberi dal servizio, notavano l'imputato — che conoscevano per essere sorvegliato speciale — salire a bordo di una autovettura ed allontanarsi alla guida della stessa.

Rientrati in servizio, i predetti funzionari facevano rintracciare il Musacco al quale contestavano il reato in epigrafe dopo averlo fatto accompagnare in Questura il giorno 11 aprile 1988.

Il Musacco veniva dunque tratto in arresto pur essendosi a tre giorni di distanza dal fatto, ai sensi del terzo comma, art. 9 della legge n. 1423/1956 che consente l'arresto anche al di fuori della flagranza.

Il 12 aprile 1988 il pretore di Cosenza convalidava l'arresto ai sensi dell'art. 505 del Codice di procedura penale, ma in apertura del processo con rito direttissimo il difensore dell'imputato avv. Franco Sammarco, eccepiva l'illegittimità dell'arresto perchè non avvenuto in flagranza sostenendo che il terzo comma dell'art. 9 cit. va riferito alle ipotesi di cui al secondo comma e non anche a quelle di cui al primo comma della stessa norma, solo nelle prime configurandosi reati permanenti.

DIRITTO

Non ritiene il giudicante che possa pervenirsi all'interpretazione normativa prospettata dalla difesa ostandovi la chiara lettera della norma (*in claris non fit interpretatio*).

Nessun elemento testuale consente di ritenere che il terzo comma sia riferibile alle sole ipotesi del secondo comma, ma anzi la formulazione letterale del terzo comma porta a ritenere esattamente il contrario, giacché il legislatore introduce il periodo con l'espressione «in ogni caso» (è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza) facendone oggetto di un comma autonomo rispetto ai primi due, mentre — ove avesse voluto restringere la previsione al solo secondo comma — avrebbe accorpato il periodo a quel comma ovvero avrebbe usato altra espressione limitatrice delle ipotesi.

Ciò posto, ritiene però il giudicante che il dubbio di costituzionalità affacciato in subordine dalla stessa difesa meriti considerazione.

Il collegamento della facoltà d'arresto anche fuori dalla flagranza alle ipotesi specificate nel secondo comma dell'art. 9 della legge n. 1423/1956 trova giustificazione, rispetto all'art. 13 della Costituzione, nella natura permanente dei reati da essa previsti (cfr. Cass., sez. IV, 14 maggio 1985, imp. Salamone), ma non può dirsi ugualmente per le ipotesi di cui al primo comma.

Colui che violi un obbligo o un divieto di soggiorno viene a trovarsi, infatti, in una condizione di illiceità anche dopo aver infranto l'obbligo o il divieto, con la conseguenza che appare adeguato sul piano costituzionale l'arresto operato nei suoi confronti a distanza di tempo dall'infrazione, perchè comunque di essa permangono gli effetti.

Nel caso di contravvenzione ad un obbligo, qual'è quello infranto nel caso di specie, che non faccia registrare effetti permanenti della violazione, la dilatazione della facoltà d'arresto ad opera degli organi di polizia configura ad avviso del giudicante una violazione dell'art. 13 della Costituzione.

Le misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956 sono state ritenute compatibili con l'art. 13 della Costituzione in quanto espressione di un sistema mirante a prevenire la commissione dei reati e quindi corrispondente ad un'esigenza fondamentale dei moderni ordinamenti (cfr. Corte costituzionale 23 marzo 1964, n. 23 e, per altri versi, Corte costituzionale 5 maggio 1983, n. 126).

Non può però ritenersi compatibile con l'art. 13 della Costituzione una norma che limiti oltre misura il diritto allo status liberatis anche sul piano della repressione per coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione quando l'evento da reprimere ha carattere istantaneo e per di più configura fattispecie contravvenzionale.

La questione di costituzionalità dell'art. 9 della legge n. 1423/1956, nella parte in cui consente l'arresto al di fuori dei casi di flagranza, e senza limiti di tempo, nelle ipotesi di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale previste dal primo comma dello stesso articolo, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, appare dunque non manifestamente infondata.

La questione, poi, è rilevante perché nel caso di specie l'arresto è stato convalidato e l'imputato tratto a giudizio per direttissima, ai sensi dell'art. 505 del c.p.p., in stato di detenzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, profilata nella parte motiva, in riferimento all'art. 13 della Costituzione;

Rimette la soluzione della questione alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputato, al p.m. in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Coscenza, addì 13 aprile 1988

Il vice pretore: FERRARI

89C0006

N. 5

Ordinanza emessa il 21 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1989) dal pretore di Novi Ligure nel procedimento civile vertente tra Frascaroli Anna e la ditta Sival S.p.a.

Lavoro - Assunzione obbligatoria degli invalidi civili - Aliquota di assunzioni imposta alle aziende private - Non inclusione in tale aliquota di quei dipendenti divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro con un grado di invalidità inferiore al 60%, percentuale questa, prevista dalla legge per la loro occupazione obbligatoria.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 41).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 29/88 del ruolo generale affari contenziosi lavoro, promossa da Frascaroli Anna (avv. F. Marengo, Alessandria), contro la ditta Sival (avv. B. Parodi, Novi Ligure).

Oggetto: Mancata assunzione obbligatoria.

PREMESSO IL FATTO

Con ricorso del 6 febbraio 1988 Frascaroli Anna deduceva che in data 28 settembre 1987 era stata avviata al lavoro con lettera dell'U.P.L.M.O. di Alessandria presso la ditta Sival di Novi Ligure per la sua assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che la ditta Sival aveva rifiutato l'assunzione.

Nel successivo giudizio instauratosi, la ditta Sival giustificava il rifiuto all'assunzione deducendo la totale copertura della quota riservata agli invalidi civili nell'organico del personale in forza alla ditta medesima, con eccedenza anzi di tale quota per n.ro due unità, in considerazione fatto che nella denuncia semestrale inviata all'U.P.L.M.O. risultavano in forza alla ditta sei invalidi civili, di cui due avviati obbligatoriamente e quattro assunti tramite il collocamento ordinario con invalidità superiore ad 1/3.

In particolare, la ditta residente censurava di illegittimità costituzionale l'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che esclude dal computo dell'aliquota riservata agli invalidi quei dipendenti divenuti tali solo successivamente all'assunzione e non aventi un grado di invalidità superiore al 60%.

OSSERVA IN DIRITTO

La questione su prospettata è di evidente rilevanza nel presente giudizio, posto che la ditta Sival occupa alle sue dipendenze quattro lavoratori assunti nelle forme ordinarie aventi una invalidità superiore ad 1/3 ma inferiore al 60% della capacità lavorativa per cui, a norma del citato art. 9 della legge n. 638/1983, gli stessi non sono computabili al fine di determinare la quota riservata agli invalidi ai sensi della legge n. 482/1968. Quota, invece, completamente saturata nei fatti dalla esistenza dei dipendenti, assunti in via ordinaria, con grado di invalidità superiore al 33%.

La questione medesima non appare manifestamente infondata in quanto la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata determina un contrasto alla stessa con il dettato costituzionale degli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione.

Sotto tale profilo va rilevato che la esclusione degli invalidi civili, divenuti tali nel corso del rapporto, dal computo relativo alla quota d'obbligo determina una disparità di trattamento tra questi e coloro che invece vengono avviati al lavoro *ex lege* n. 482/1968.

Difatti, la garanzia reale del posto di lavoro è, per i primi, ingiustificatamente ridotta posto che essi (pur nella identica situazione di fatto: invalidi al lavoro) non beneficiano della particolare tutela approntata dall'ordinamento per i secondi ma, anzi, vedono notevolmente indebolita la loro posizione nel mercato del lavoro in quanto la loro prestazione è valutabile *ex art.* 2110 del c.c. con una esposizione maggiore alla probabilità di licenziamento e ciò a fronte del tentativo legislativo di facilitare l'assunzione di invalidi in condizioni analoghe ma disoccupati.

In sostanza, cioè, con la limitazione di cui all'art. 9 della legge n. 638/1983, il legislatore, lungi dal promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese, ha contravvenuto ai propri intendimenti ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro ed invalidi già impiegati, ponendo per gli uni e per gli altri un diverso grado di invalidità (33 e 60%) al di là del quale parificare le situazioni.

Ancora, la normativa di cui sopra si appalesa e si risolve in una intollerabile compressione della libertà di iniziativa economica privata.

Se infatti si afferma, come in più occasioni ha ribadito la suprema Corte (Cassazione n. 2438/85, n. 4299/1985 e succ.) che nel sistema del collocamento obbligatorio degli invalidi ed assimilati la copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 della legge n. 482/1968 può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione e mediante l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro; che tale computo non è discriminatorio nei confronti dei lavoratori invalidi assunti tramite il collocamento ordinario, dato che la posizione lavorativa di questi ultimi sarebbe tutelata in misura pari a quella delle categorie protette; se, in definitiva, il principio della solidarietà sociale esige di non sacrificare alle legittime aspirazioni dei lavoratori invalidi disoccupati i diritti dei lavoratori invalidi già inseriti in aziende, si viene allora inevitabilmente a causare la lamentata compressione della norma dell'art. 41 della Costituzione. Qualora infatti l'imprenditore non possa, per i motivi ora detti, licenziare il lavoratore invalido per una percentuale inferiore al 60% e non assunto obbligatoriamente, o non voglia licenziarlo per motivi umanitari, si troverebbe nella odiosa situazione di dover coprire la quota del 15% dei dipendenti con personale assunto obbligatoriamente, ma dovrebbe poi mantenere nell'organico gli invalidi assunti tramite il collocamento ordinario, trovandosi così a superare, come nella fattispecie *de quo*, la quota del personale invalido fissata per legge, quota in cui il legislatore ha ritenuto di individuare il giusto temperamento fra le esigenze della produzione e quelle della solidarietà sociale.

Tale misura (e tale ragionevole limite alla libertà organizzativa ed alla organizzazione produttiva) viene però ad essere stravolta allorché l'azienda può, nel concreto dei fatti vedersi costretta a riempire la quota d'obbligo del 15% di invalidi ben oltre — e senza alcun limite superiore di percentuale — il numero di invalidi che effettivamente lavorino alle sue dipendenze.

Pertanto la misura del 15% finisce per porsi esclusivamente come limite burocratico per gli uffici provinciali del lavoro rispetto all'adempimento del proprio obbligo di inoltrare invalidi alle aziende, mentre sull'imprenditore viene a gravare il peso di una aliquota di lavoratori con invalidità superiore ad 1/3 effettivamente superiore (e, potenzialmente, senza alcun limite massimo) al 15% voluto dalla legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della presente controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, laddove prevede che i dipendenti assunti nelle forme ordinarie e divenuti invalidi non concorrono nella quota del 15% di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, se non quando hanno un grado di invalidità superiore al 60% della capacità lavorativa;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per gli incumbenti necessari.

Novi Ligure, addì 21 maggio 1988

Il pretore: CIPOLLETTA

89C0007

N. 6

Ordinanza emessa il 30 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Sondrio sul ricorso proposto da Secchi Primo e l'ufficio i.d.d. di Tirano

Imposte in genere - Irpef - Determinazione sintetica del reddito complessivo netto (mediante indici e coefficienti presuntivi di maggior reddito), quando lo stesso, in seguito all'accertamento analitico, risulti fondatamente inferiore a quello attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi - Violazione del principio di uguaglianza e della capacità contributiva per l'utilizzazione di indici e coefficienti rigidi, senza distinzione di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, come correlato da normativa del d.m. 21 luglio 1983, artt. 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento dell'ufficio i.d.d. di Tirano del 21 novembre 1984 relativo a redditi 1978, ai fini Irpef e Ilor. Con tale avviso, sul presupposto del possesso di un'auto 14 c.f., ai sensi degli artt. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1983 ed 1 del d.m. 21 luglio 1983, l'ufficio determinava sinteticamente un reddito presuntivo di L. 4.752.000, oltre ad altro reddito presuntivo di L. 15.200.000, desumibile dalla costruzione di un fabbricato. Parte ricorrente, oltre a considerazioni di merito, eccepiva in ricorso l'illegittimità costituzionale della normativa applicata relativa all'accertamento sintetico (art. 38 del d.P.R. citato) in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione. Nelle sue controdeduzioni l'ufficio ribadiva la correttezza dell'accertamento, genericamente contestando l'infondatezza dell'eccezione sollevata.

All'udienza di discussione le parti non comparivano.

OSSERVA LA COMMISSIONE

L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente appare preliminare ed assorbente e non appare manifestamente infondata in relazione all'eccepito contrasto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, quarto comma (così come correlato con quanto disposto dal d.m. 21 luglio 1983) con gli artt. 53 e 3 della Costituzione, sotto il profilo che detta norma tributaria, fissando indici e coefficienti rigidi senza distinzione di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973, violerebbe il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione stessa.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, così come correlato dalla normativa di cui agli artt. 2 e 3 del d.m. 21 luglio 1983, sotto il profilo degli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui tale normativa tributaria, facendo riferimento a coefficienti rigidi senza distinzione di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati dall'art. 2 del d.P.R. n. 600/1973, viola il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso fino all'esito della richiesta decisione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sondrio, addì 30 luglio 1988

Il presidente: ROMUALDI

89C0008

N. 7

Ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal presidente del tribunale di Firenze
nel procedimento vertente tra S.r.l. Kendo International, in liquidazione, e società Portdene Ltd.

Procedimento civile: decreto ingiuntivo - Divieto di notifica all'estero - Contrasto con gli obblighi di liberalizzazione degli scambi commerciali nella C.E.E.

(Cod. prov. civ., art. 633, ultimo comma).

(Cost., art. 10).

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso per condanna per decreto ingiuntivo che precede ed i documenti allegati;

RILEVATO IN FATTO

che, col predetto, dedotti: a) la conclusione del contratto *inter partes* di compravendita; b) l'avvenuta consegna della merce pattuita; c) l'inadempimento della parte compratrice nel pagamento del prezzo, è stata chiesta la condanna di quest'ultima al pagamento di detta somma, in via monitoria ex artt. 633 e scgg. del c.p.c.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la domanda è fondata in merito perché ne sembrano sussistere tutti i presupposti;

che è pure fondata anche in rito, salvo nella dedotta residenza della compratrice-ingiunta, che domiciliata all'estero, ancorché nella C.E.E., dovrebbe non ricevere questa pronuncia monitoria, a termini dell'art. 633, ultimo comma, del c.p.c., che, addirittura vieta l'emissione di d.i. nel caso in questione, di «notificazione all'estero»;

che questa normativa, apodittica e radicata nel sistema prebellico dell'ordine internazionale, evidentemente ignora gli obblighi dalla Repubblica contratti con l'istituzione comunitaria, che ha specialmente garantito la liberalizzazione degli scambi commerciali, almeno al suo interno;

che, infatti, l'esclusione della rapida tutela monitoria nei confronti della parte-compratore residente all'estero appare non infondato dubbio, rilevabile d'ufficio, per contrasto coi patti comunitari e, quindi, coll'art. 10 della Costituzione, che li tutela in quanto generalmente «riconosciuti»;

che, per converso, finché nell'ordinamento giuridico sussisterà il divieto predetto, al venditore internazionale residuerà l'ordinario giudizio di cognizione, di cui non sarà mai abbastanza lamentata l'iniqua durata;

P. Q. M.

Sospeso il giudizio in corso ed applicata la vigente normativa sul processo costituzionale;

Solleva d'ufficio incidente di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del c.p.c. nei confronti dell'art. 10 della Costituzione;

Ordina che a' sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, la presente sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina che gli atti siano immediatamente trasmessi, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.

Firenze, addì 2 novembre 1988

Il presidente del Tribunale: MELLI

89C0009

N. 8

Ordinanza emessa il 18 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1989) dal pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Barraco Michele e la So.Ge.Si.

Regione Sicilia - Gestione delle esattorie delle ii.dd. - Passaggio della titolarità alla società di gestione esattoriale in Sicilia (So.Ge.Si.) - Conferma del personale in servizio risultante iscritto, al 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali nella qualifica rivestita a quella data.

(Legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, art. 6, primo e terzo comma, in relazione al d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 140).

(Cost., artt. 3 e 117; art. 17, lett. f), dello statuto regione Sicilia).

IL PRETORE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 31 ottobre 1986 da Michele Barraco, domiciliato in Trapani presso l'avv. Bartolomeo Bellet, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Edoardo Pitucco, contro la So.Ge.Si. Società gestione esattoriale della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Palermo, rappresentata e difesa dagli avvocati Goffredo Garraffa e Tullio Fortuna, all'udienza di discussione del 18 marzo 1988 «le parti concludevano chiedendo: il ricorrente di dichiarare illegittimo il comportamento della società So.Ge.Si., nella qualità di gestore dell'esattoria comunale di Trapani, che ha fatto transitare il dipendente dott. Michele Barraco, con la qualifica di impiegato di prima categoria, anziché come capo ufficio funzionario di seconda. Conseguentemente disporre che il dott. Barraco dovrà essere reintegrato nella qualifica di capo ufficio funzionario di seconda presso l'esattoria di Trapani. Condannare la So.Ge.Si. al pagamento degli stipendi e delle retribuzioni non corrisposti sino al momento della riassunzione in servizio e dei relativi contributi previdenziali, secondo la specificazione che verrà fatta anche tamite la nomina di un consulente tecnico. Condannare la So.Ge.Si. alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio»; la resistente «preliminamente ritenere e dichiarare inammissibili e, comunque, improcedibili le domande attrici e rigettarle perché in fatto ed in diritto pienamente infondate, con la condanna del ricorrente alle spese, competenze ed onorari del giudizio».

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositato nella cancelleria della pretura di Trapani, competente per territorio, Michele Barraco traeva a giudizio avanti il giudice del lavoro la Società per azioni So.Ge.Si., Società di gestione delle esattorie siciliane, esponendo: con lettera del 18 gennaio 1984 egli era stato promosso dall'esattoria di Trapani capo ufficio funzionario di seconda con decorrenza dal 1° febbraio 1984. La sua qualifica precedente era stata di impiegato di prima categoria. Al momento di tale promozione la legislazione regolante il rapporto di lavoro dei dipendenti esattoriali era quella relativa alla legge della regione siciliana 15 aprile 1953, n. 29, ed al testo unico nazionale 15 maggio 1963, n. 858, art. 140. La prima legge, riducendo le ipotesi di licenziamento, aveva praticamente conferito una stabilità di impiego, mentre l'art. 140 del testo unico, ribadendo tale stabilità, stabiliva espressamente che il personale, il quale alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria, risultava iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, aveva diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuità. In base a tali disposizioni di legge il ricorrente, quindi, avendo maturato il diritto alla promozione, era stato promosso e tale sua nuova posizione non avrebbe potuto non mantenere anche con la nuova gestione esattoriale.

Senonché, essendo subentrata alla gestione delle esattorie siciliane con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, la So.Ge.Si., questa, anziché attenersi ai criteri previsti dalla precedente normativa, dando invece una validità retroattiva alla legge n. 55/1984, aveva comunicato al ricorrente di non poter riconoscere il grado di capo ufficio funzionario di seconda categoria, atteso che, secondo l'interpretazione data alla legge 21 agosto 1984, la nuova gestione poteva prendere in forza il dipendente secondo la qualifica corrispondente all'iscrizione del fondo di previdenza alla data del 31 dicembre 1983. Tale tesi il ricorrente riteneva illegittima in quanto la legge regionale non poteva avere effetto retroattivo, con la conseguenza che il ricorrente doveva essere immediatamente inquadrato dal 1° gennaio 1985 nel grado di capo ufficio funzionario di seconda categoria e doveva ricevere la corresponsione di tutti gli stipendi, retribuzioni, arretrati e differenze delle contribuzioni non versate.

Instauratosi il contraddittorio, la società So.Ge.Si. cecepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi del tutto estranea ai pregressi rapporti tra il Barraco e la Sarid, che aveva gestito l'esattoria di Trapani.

La So.Ge.Si., infatti, persona giuridica diversa, era stata nominata con decreto dell'assessore regionale al bilancio ed alle finanze ai sensi della legge della regione Sicilia del 21 agosto 1984, n. 55.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in considerazione della natura pubblicistica dei servizi affidati, la gestione esattoriale deriva da una concessione amministrativa, la quale ripete all'atto della concessione la sua origine ed il suo titolo e, pertanto, non è ipotizzabile alcun collegamento tra la gestione uscente e la subentrante.

In linea subordinata, poi, la So.Ge.Si. cecepiva la nullità del rapporto, in quanto dal testo coordinato degli artt. 140 del t.u. n. 858/1963 e 6 della legge regionale n. 55/1984, il trattamento economico era determinato in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali alla data del 31 dicembre 1983.

Sicché dovendosi considerare la posizione giuridica alla data di cui sopra, la società subentrante doveva eventualmente essere tenuta indenne dalle pretese di qualifica e di retribuzione successive al periodo ritenuto valido dalla legge n. 55/1984, con la conseguenza che, non potendo ricadere sulla So.Ge.Si. gli effetti di un inquadramento non riconosciuto entro il 31 dicembre 1983, in caso contrario si sarebbe dovuto contestualmente dichiarare a nullità del rapporto tra il Barraco e la So.Ge.Si. ai sensi degli artt. 1418, 1419, 1427 e 1429 c.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale.

Sempre subordinatamente la società chiedeva l'annullamento del provvedimento di promozione perché chiaramente di favore sia perché l'attribuzione della qualifica superiore avvenne al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dal contratto di lavoro e sia anche perché era stata posta in essere quando già si conosceva il contenuto della legge 21 agosto 1984, n. 55.

Ancor più subordinatamente la So.Ge.Si. chiedeva il licenziamento del Barraco per fondato motivo, consistente nel fatto (cioè ove fosse stata riconosciuta attendibile la tesi del ricorrente) che la società non aveva alcuna necessità di incrementare la categoria di «capo ufficio funzionario di seconda» presso l'esattoria di Trapani e che non aveva alcuna possibilità di adibire il Barraco con diverso inquadramento presso alcuna altra sede.

Nel merito, infine, la So.Ge.Si. contestava che il ricorrente avesse svolto o svolgesse mansioni di capo ufficio, essendo egli addetto all'esame degli atti inoltrati agli enti impositori per l'eventuale rimborso delle quote inesigibili, al sollecito degli ufficiali esattoriali per il completamento della pratica o all'espletamento dell'esecuzione, a coadiuvare il funzionario dell'ufficio esecutivo per le procedure e le notifiche non ancora evase. In definitiva, quindi, il Barraco non era stato addetto ad alcun ufficio dotato delle caratteristiche richieste dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione del grado di funzionario di seconda categoria.

La causa veniva decisa nell'udienza di discussione del 18 marzo 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice adito di dover sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55.

Tale norma, infatti, stabilisce che la società provvede alla conferma del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa e che risulti iscritto alla data del 31 dicembre 1983 al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui all'art. 139 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, riconoscendo il trattamento economico spettante e determinato in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro alla data del 31 dicembre 1983.

Va anzitutto rilevato che in materia di riscossione delle imposte la regione a statuto speciale non ha una competenza esclusiva non rientrando essa tra le materie disciplinate dall'art. 14 del d.-l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con la legge 26 febbraio 1948, n. 2.

Ne consegue che essa rientra tra le materie, che, entro i limiti e gli interessi generali cui si uniforma la legislazione dello Stato, l'assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, regolarmente con proprie leggi in relazione all'art. 117 della Costituzione italiana, specialmente per quanto concerne il trattamento del personale in servizio nelle esattorie rientranti tra le materie previste dalla lettera f) dell'art. 17 dello statuto regionale.

Va, tuttavia, tenuto presente che la legislazione concorrente va esercitata, ai sensi del predetto art. 17, entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si uniforma la legislazione dello Stato.

Ora non vi è dubbio che il disposto del primo e terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 55/1984 si appalesa in contrasto con l'art. 117 della Costituzione italiana in relazione all'art. 140 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858.

Infatti l'art. 6 anzidetto stabilisce che «la società di cui al precedente art. 1 provvede, con effetto alla data di conferimento a ciascuna esattoria e con i criteri di cui al primo comma dell'art. 140 del t.u. 15 maggio 1963, n. 858, alla conferma del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti iscritto alla data del 31 dicembre 1983 al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui all'art. 139 del suddetto testo unico» (primo comma) e che «il trattamento economico spettante è determinato in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore, ai sensi dei vigenti contratti nazionali di lavoro, alla data del 31 dicembre 1983» (terzo comma), mentre il primo comma dell'art. 140 del richiamato t.u. stabilisce che «il personale che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulta iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuità» salvo che il dipendente alla data di inizio della nuova gestione non abbia compiuto cinquantacinque anni di età se donna e sessanta se è uomo ed abbia maturato il diritto alla pensione.

Ne consegue che il contrasto tra la norma della legge regionale e quella statale è assolutamente evidente, atteso che il predetto art. 140 garantisce il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle condizioni, esistenti da almeno tre mesi di iscrizione al fondo di previdenza, all'atto della scadenza o della cessazione del contratto di esattoria.

La prosecuzione *ope legis* del rapporto di lavoro con il precedente esattore sancisce il principio della ininfluenza sui rapporti di lavoro in corso e sul passaggio del personale dal precedente al nuovo esattore della manifestazione di volontà di quest'ultimo diretta a confermare tali rapporti (conf. Cass. 4 maggio 1983, n. 3058).

La conseguenza di tale principio è che, attribuendo l'art. 17 dello statuto della regione siciliana, in relazione all'art. 117 della Costituzione italiana, alla regione una potestà legislativa concorrente, esercitabile, cioè, solo nei limiti dei principi e degli interessi fissati dalla legge dello Stato, non poteva l'ente locale, nel momento del conferimento della gestione delle esattorie alla società So.Ge.Si., stabilire un limite temporale sia per quanto attiene alla conferma del personale in servizio e sia per quanto attiene alla qualifica riconosciuta alla data del 31 dicembre 1983.

Non v'è dubbio che la determinazione di una data rappresenta una riforma peggiorativa della norma della legge statale, in un ordinamento costantemente uniformato *al favor lavoratoris*, configurandosi, quindi, come una violazione dell'art. 17 dello statuto siciliano e dell'art. 117 della Costituzione ed in particolare dell'art. 3 del precetto costituzionale, che stabilisce pari dignità sociale e parità di diritti di tutti i cittadini, specialmente in considerazione del fatto che la regione siciliana, come si è già detto, per l'art. 17 non può non uniformarsi alla legislazione statale.

L'art. 140 del testo unico n. 858/1963 ha efficacia anche nel territorio della regione siciliana, la quale, pertanto, avrebbe dovuto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla norma dello Stato, non legiferare in maniera difforme e più restrittiva rispetto alla legge statale mettendo, così facendo, gli impiegati delle esattorie siciliane, che si trovano nella medesima situazione oggettiva degli impiegati delle altre esattorie nazionali, in condizioni di diverso trattamento non giustificato, peraltro, da circostanze oggettivamente specificate.

Nel caso in esame il ricorrente Barraco con deliberazione del 18 gennaio 1984 e con decorrenza dal 1° febbraio 1984, era stato promosso capo ufficio funzionario di seconda categoria.

Tale deliberazione era abbondantemente precedente alla legge di concessione della gestione delle esattorie siciliane alla società So.Ge.Si. (legge 21 agosto 1984, n. 55), che, peraltro, assumeva la gestione dal 1° gennaio 1985 (art. 4).

Sicché, se non avesse la legge incriminata e sospetta di illegittimità costituzionale, stabilito al terzo comma dell'art. 6 che il trattamento economico spettante sarebbe stato in relazione alla qualifica riconosciuta dai contratti di lavoro alla data del 31 dicembre 1983, il Barraco ovviamente avrebbe avuto riconosciuti e la promozione ed il relativo trattamento acquisito.

Le altre questioni sollevate dalla società So.Ge.Si. sono subordinate al motivo principale relativo al dubbio costituzionale del primo e terzo comma della legge regionale n. 55/1984.

Ne consegue la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo e terzo comma della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, per violazione degli artt. 17 lett. f) dello statuto della regione siciliana di cui al d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione all'art. 140 del t.u. 15 maggio 1963, n. 858, ed agli artt. 3 e 117 della Costituzione italiana;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio ed ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente della giunta regionale ed al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Trapani, addì 18 marzo 1988.

Il consigliere pretore dirigente: (firma illeggibile)

N. 9

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Senzani Anna Maria*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che Senzani Anna Maria è imputata del delitto di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982;

Ritenuto che la norma in parola contrasta con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione nella parte in cui essa punisce la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito quando alteri in misura rilevante il risultato della dichiarazione;

OSSERVA

L'indicazione quale evento del reato di una alterazione genericamente definita dalla legge come rilevante contrasta col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e col principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici previsto dall'art. 25 della Costituzione.

La condotta vietata non è infatti sufficientemente identificata e vi è il rischio di obiettive disparità di trattamento dei cittadini conseguenti o discordanti applicazioni della norma in questione.

Quanto alla rilevanza della questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

In merito poi alla non manifesta infondatezza è evidente che, mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante, l'espressione contenuta nella legge n. 404 permette di individuare con certezza il proceito.

Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilità di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati in altre norme della stessa legge quali soglia di punibilità di altri illeciti penali.

Ne deriva che la dizione della norma è tale da non potersi individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassatività e di quello di uguaglianza, nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge/norma.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 28 ottobre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0011

N. 11

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1989)
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Cappuggi Giuseppe ed il Ministero dei trasporti*

Pensionari civili e militari - Diritto della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico ad un aumento del servizio effettivo fino a cinque anni ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per il trattamento di quiescenza - Mancata previsione di detto diritto anche per il dipendente maschile dimissionario coniugato o con prole a carico. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 42, terzo comma). (Cost., artt. 3, 29, 31, 37 e 51).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Giuseppe Cappuggi nato il 1° agosto 1943 elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tarquinia, 2, presso lo studio dell'avv. Franco Falla Trella, avverso il decreto n. 124 in data 13 dicembre 1982 e la nota n. 781 del 16 dicembre 1982 del Ministero dei trasporti.

RITENUTO IN FATTO

Con decreto 13 dicembre 1982, n. 124, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile disponeva la cessazione dall'impiego dal 5 ottobre 1982, per dimissioni volontarie, del sig. Giuseppe Cappuggi, con diritto al trattamento di quiescenza spettante ai sensi del quarto comma dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Successivamente, con nota in data 16 dicembre 1982, l'Amministrazione dei trasporti comunicava all'interessato che erano state accettate le sue dimissioni dall'impiego e che gli era stato attribuito il trattamento di quiescenza previsto dal quarto comma dell'art. 42 del predetto d.P.R. in quanto non era stato ritenuto applicabile, come richiesto, il disposto del terzo comma dello stesso articolo.

Con atto depositato nella Segreteria di questa sezione in data 16 marzo 1983 il Cappuggi impugnava, con il patrocinio dell'avv. Franco Falla Trella e il decreto di cessazione dell'impiego e la successiva nota ministeriale deducendo il diritto al beneficio di un aumento di servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni previsto, in favore della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per il conseguimento del diritto a pensione, dal terzo comma del citato art. 42.

In subordine il ricorrente rilevava che la norma in questione, se applicata alla lettera, si poneva in contrasto con gli artt. 3, 4, 29 e 37 della Costituzione sollevando la relativa questione di legittimità costituzionale.

Nelle more del giudizio veniva emesso il decreto 24 maggio 1986, n. 71, con il quale veniva liquidato in favore del ricorrente indennità una volta tanto, in luogo di pensione, sulla base di un servizio effettivo di anni 12, mesi 6 e giorni 3. L'importo di tale indennità veniva trattenuto, ai sensi dell'art. 124 del citato d.P.R. n. 1092/1973, per la costituzione, in favore del predetto, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, ritualmente notificate al ricorrente, premesso che la pretesa dedotta avrebbe potuto avere un qualche fondamento in base alla normativa della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ove l'interessato avesse maturato un'anzianità di servizio di almeno quattordici anni, sei mesi e un giorno, chiedeva in difetto di tale presupposto la reiezione del gravame previa dichiarazione di non rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

Con memoria depositata il 28 settembre 1987, il ricorrente insisteva nella sua pretesa pensionistica precisando che al periodo di servizio di anni dodici, mesi sei e giorni tre doveva essere aggiunto il servizio di anni due, mesi undici e giorni diciassette riconosciuto dall'Amministrazione con decreto 30 aprile 1977, n. 164 (U.S./Eam), in atti in copia conforme. Reiterava poi la richiesta subordinata di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale.

Nella odierna udienza di discussione della causa l'avv. Giulio Correale, per delega del difensore del ricorrente, ribadite le considerazioni svolte nel ricorso e nella memoria, insisteva per l'accoglimento del ricorso sulla base anche dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1, in data 19 gennaio 1987.

Il pubblico ministero, da parte sua, chiedeva che gli atti fossero rimessi alla Corte costituzionale insieme a quelli di altro ricorso avente ad oggetto analoghe questioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente deve osservarsi che nessuna questione di inammissibilità del ricorso può farsi in relazione agli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, dal momento che il gravame, già proposto avverso il decreto e la nota, indicati in epigrafe, non aventi contenuto pensionistico, può intendersi utilmente proposto avverso il sopravvenuto decreto di liquidazione della indennità una volta tanto.

Ancora preliminarmente va osservato che il ricorrente, potendo far valere, oltre al periodo di servizio effettivo, in base al quale è stata liquidata l'indennità una volta tanto, pari ad anni dodici, mesi sei e giorni cinque, quello prestato presso l'Eam per anni due, mesi undici e giorni diciassette, raggiunge, alla data di cessazione dell'impiego, un'anzianità complessiva di anni quindici, mesi cinque e giorni venti, che gli consentirebbe, ove potesse fruire del beneficio dell'aumento di servizio di cui al terzo comma dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, di conseguire il preteso trattamento di pensione.

La pretesa del ricorrente alla spettanza del predetto beneficio è, tuttavia, infondata.

L'enunciato normativo di cui al citato terzo comma dell'art. 42, attesa la sua chiara formulazione — che non lascia dubbi sul suo significato — non è suscettibile di interpretazione estensiva e non consente, pertanto, al ricorrente di beneficiare dell'aumento di servizio preteso.

Nemmeno la normativa della legge 9 dicembre 1977, n. 903, pure invocata dal ricorrente, induce a conclusione diversa perché essa non prevede l'estensione del beneficio in contestazione al dipendente statale di sesso maschile.

Né, infine, migliore sorte può avere la richiesta — formulata in udienza dalla difesa di parte ricorrente — di adeguare l'interpretazione della norma *de qua* ai principi ed indirizzi in materia di parità tra coniugi contenuti nella sentenza (n. 1 del 19 gennaio 1987) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 903/1977, poiché ciò equivarrebbe a legittimare una lettura innovativa del dettato normativo, che, in questa sede, deve ritenersi impraticabile.

Nella impossibilità di far rientrare nell'attuale parametro legislativo la pretesa avanzata dal ricorrente il ricorso si appalesa infondato e, come tale, meriterebbe di essere respinto.

L'accertata infondatezza del ricorso fa acquistare rilevanza alla sollevata questione di legittimità costituzionale, nel senso che una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma *de qua* consentirebbe al ricorrente di conseguire, con il beneficio dell'aumento di cinque anni di servizio, il riconoscimento del diritto a pensione.

Ora la tesi del ricorrente, secondo cui la norma in questione, se applicata alla lettera, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 29, 31 e 37 della costituzione, non appare manifestamente infondata.

Il dettato normativo, la cui chiara e inequivocabile formulazione non consente dubbi sulla esclusione del dipendente di sesso maschile dimissionario coniugato o con prole a carico del beneficio contestato, sembra, infatti, porsi effettivamente in contrasto con numerosi parametri costituzionali.

Sembra in contrasto con gli artt. 3 e 51 perché discrimina, in ordine alla spettanza del beneficio in esso previsto, il dipendente dimissionario coniugato o con prole a carico rispetto alla dipendente in situazione identica senza che la rilevata differenziazione trovi convincenti motivi di giustificazione in principi ed indirizzi tranquillamente accettabili. Al contrario pare che la discriminazione trovi il suo fondamento in concezioni ormai superate come quelle, per esempio, che attribuiscono alla moglie il ruolo preminente di aver cura della casa e della famiglia e tutto ciò quando l'orientamento più diffuso — come è stato sottolineato dalla Corte costituzionale in numerose circostanze — è nel senso che i compiti della donna e dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati ma devono invece integrarsi reciprocamente tanto nella famiglia quanto nelle attività *extra* familiari.

In contrasto sembra, altresì, porsi, con i principi dettati dalla Costituzione negli artt. 29, secondo comma, 31, primo comma, e 37, primo comma, in quanto non pare rispettare i principi di uguaglianza dei coniugi nell'ambito della famiglia e in quello del lavoro (artt. 29, secondo comma, 37, primo comma) mentre non sembra tener conto che spetta alla Repubblica agevolare l'adempimento dei compiti della famiglia (art. 31, primo comma).

La discriminazione — come osservato dal ricorrente — investe poi i nuclei familiari agevolando quelli nei quali il dipendente statale è la donna mentre nel caso in cui marito e moglie siano entrambi dipendenti statali, l'attuale normativa non consente loro di operare liberamente la scelta di chi debba, in relazione alle esigenze della famiglia e della situazione personale di ciascuno dei coniugi, lasciare l'impiego per dedicarsi alle cure della famiglia, dal momento che solo alla donna è consentito di fruire del pensionamento anticipato che la stessa è costretta a volte a richiedere nonostante ricopra un posto di maggiore responsabilità rispetto a quello del marito.

Per le considerazioni sopra svolte la sezione ritiene di dover sottoporre a verifica di costituzionalità la norma di cui al terzo comma, dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, e 37, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione nella parte in cui limita alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico l'attribuzione, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma dello stesso articolo, di un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, 37, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che spetti anche al dipendente di sesso maschile dimissionario coniugato o con prole a carico, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma dello stesso articolo, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni;

Dispone che, sospeso il giudizio in corso, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta la relativa questione di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 1987.

Il presidente ff.: (firma illeggibile)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MANZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Carolibreria
Eredi della MONTEMURRO NICOLA
Via della Becherone, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE** (Calanzoro)
Ag. Distr. Giordani LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◇ **SOVERATO** (Catenzaro)
Rivendita generi Monopoliio
LEOPOLDO MIRO
Corso Umberto I, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Ristori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CRUCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONCINELLI
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Noble ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI** (Salerno)
Libreria Edic. DE FRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'ALTRA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 35/9
- ◇ **CERVIA** (Ravenna)
Ed. Libr. UMLIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARSA**
Libreria FIACCADORI
Via di Dugno
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Picci, 53
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria CAMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERSESTE s.e.a.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Libreria "UNIVERSITAS"
Via Fracastoro, 19
Libreria GENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TIRANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Conosozio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA C/o Chiosco Pretura Roma
Piazzetta Ciofo
Ditta ERIVANO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Rattazzi Garofalo, 33
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCÒ UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Foscarie Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Carolibreria FRANCONI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVOIA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Bosselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Carolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria GUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallica, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
- ◇ **MONZA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cumi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MARCHETTA
Piazza Annesone, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO** (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferrari, 1

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montone, 86
- Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 18/B
- Libreria LATERZA & LAVOUSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmiroli, 30
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredo, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOGRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovoro, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **ACRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIALA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 353/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)
Carolibreria MALIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **PALESRMO**
Libreria FLACCIOVIO DARIO
Via Assunta, 70/74
- Libreria FLACCIOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCIOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Mattioli, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Ibastranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editrice BELFORTE
Via Filiburga, 45
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. De Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milia, 15
- ◇ **PIETOLI**
Libreria TURELLI
Via Macchia, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Viale delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria D'ISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 414/3
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Merlari, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 11
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 6
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agensia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 194 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Girani S.p.a.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Belluno Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Piacovito S.F., via Ruggaro Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trilone, via del Trilone, 67/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositario indicato nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Intagrande il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.000
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	1.000

Supplemento straordinario «Conio riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita
	Italia Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna .	L. 6.000 6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000 1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000 6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.